

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

418^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1986

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1694):	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE	Pag. 4, 5
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	DE CINQUE (DC), relatore	4
Assegnazione	3	DE SABBATA (PCI)	4
Nuova assegnazione	3	BIGLIA (MSI-DN)	5
Presentazione di relazioni	4	Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1691:	
GOVERNO		PRESIDENTE	5
Richieste di parere per nomine in enti pubblici	4	DE CINQUE (DC)	5
DISEGNI DI LEGGE		Rinvio in Commissione dei disegni di legge nn. 1629 e 1580:	
Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:		PRESIDENTE	5
«Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e		VENANZETTI (PRI)	5
		Discussione e approvazione con modificazioni:	
		«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785,	

concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (1691) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		
DE CINQUE (DC), relatore	Pag. 6 e passim	
GARIBALDI (PSI)	9, 26, 32	
VALITUTTI (PLI)	9, 12	
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ...	11	
GIACCHÈ (PCI)	14 e passim	
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa	15	
PANIGAZZI (PSI)	17	
SCOPPOLA (DC)	17, 19	
BERLINGUER (PCI)	18	
* ULIANICH (Sin. Ind.)	19	
BIGLIA (MSI-DN)	20, 23, 31	
BOGGIO (DC)	20	
PAVAN (DC)	24	
GUALTIERI (PRI)	24	
DE SABBATA (PCI)	25	
* RASTRELLI (MSI-DN)	27	
IANNI (DC)	27	
SAPORITO (DC)	29	
CALICE (PCI)	29	
		PASQUINO (Sin. Ind.)
		TARAMELLI (PCI)
		Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione
		CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
		Variazioni
		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
		Annunzio
		Interrogazioni da svolgere in Commissione ..
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986
		N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Brugger, Fassino, Filetti, Foschi, Girardi, Loi, Loprieno, Malagodi, Melandri, Meoli, Ongaro Basaglia, Pingitore, Toros, Vitalone, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere e Colajanni, a Parigi, per attività della Commissione scientifica, tecnica e aerospaziale dell'UEO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 25 febbraio 1986 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3026. — «Adeguamento delle pensioni straordinarie» (1695) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2989-ter. — «Piano straordinario per l'occupazione giovanile» (1041-B) (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 5ª e 11ª del Senato e modificato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

«Proroga della permanenza all'estero di personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura» (1676) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

— in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MARCHIO ed altri. — «Concessione di un contributo dello Stato per la celebrazione del IX centenario dell'Università di Bologna» (1674), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

«Disciplina della coassicurazione comunitaria» (458).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), in data 25 febbraio 1986, il senatore Pastorino ha presentato la relazione sui seguenti disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione del trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984» (1486);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984» (1506).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro della marina mercantile ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Vincenzo Siracusano e del dottor Ettore Bonalberti rispettivamente a Presidente dell'Azienda dei Mezzi meccanici del porto di Messina (n. 109) e a Presidente dell'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (n. 110).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, sono state deferite alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1694)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazione sulle conclusioni adottate dalla

1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno».

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione, nell'esaminare il decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione e in relazione all'articolo 78 del nostro Regolamento, ha ritenuto, a maggioranza, che sussistano i presupposti della necessità e dell'urgenza richiesti dalla Costituzione. Infatti, come si evince chiaramente dalla relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, si sarebbero creati vuoti legislativi in un settore, quale quello della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi, che è di diretto interesse per il processo produttivo del nostro paese. Pur auspicando che tutto ciò venga regolamentato meglio con un disegno di legge organico che sistemi in maniera definitiva tutta questa ampia problematica, la 1^a Commissione, confortata dal parere favorevole della Commissione di merito, ha ritenuto — come dicevo, a maggioranza — di dare il parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, intendo ripetere la dichiarazione di astensione dal voto in ordine a questo provvedimento la cui urgenza è «provocata», in una materia nella quale da tempo da questa parte si chiede una riforma organica che troppo tarda ad intervenire. Si comprendono bene le ragioni che impediscono di sospendere un regime eccezionale in corso, ma non si può condivi-

dere l'urgenza e la necessità quando questa è provocata e, in questo senso, danneggia lo svolgimento normale dell'attività legislativa secondo quanto previsto dalla Costituzione repubblicana.

Queste sono le ragioni dell'astensione dal voto del Gruppo comunista.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Il Gruppo del Movimento sociale italiano desidera che si tengano distinte, anche in questa occasione, le questioni di merito dalle questioni del riconoscimento o meno dei requisiti posti dall'articolo 77 della Costituzione. Nel merito, assumeremo una posizione di astensione su questo provvedimento, perchè siamo convinti che la meta finale da raggiungere è quella della fiscalizzazione degli oneri sociali, ma non possiamo invece condividere questa politica del Governo di continuare a rimandare di sei mesi in sei mesi la soluzione del problema con provvedimenti tampone.

In questa sede, dove si tratta di valutare o meno la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, dobbiamo esprimere un voto negativo perchè il fatto stesso che per una decina di volte venga riproposto questo provvedimento senza mai fare un passo avanti e senza far nulla per portare finalmente a soluzione questo grave problema, che secondo noi ha ripercussioni sia sull'economia nazionale sia anche sul rispetto della Costituzione, dimostra che non sussiste quella necessità e quell'urgenza richieste dall'articolo 77 della Costituzione perchè queste sono dovute essenzialmente all'inerzia della maggioranza e del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1694.

Sono approvate.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1691

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1691, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore De Cinque, si intende accolta.

Rinvio in Commissione dei disegni di legge nn. 1629 e 1580

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale» (1629) e «Ordinamento della finanza locale» (1580).

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, devo far presente a lei e all'Assemblea che la Commissione finanze e tesoro non ha potuto completare l'esame dei provvedimenti, vista la loro complessità e i problemi sorti in Commissione. Chiedo pertanto di concedere il rinvio in Commissione dei provvedimenti stessi.

PRESIDENTE. Udita la richiesta del senatore Venanzetti, il Senato non può che prenderne atto.

Pertanto, se su tale richiesta nessuno chiede la parola, i disegni di legge sono rinviati alla Commissione competente.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (1691) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego», già approvato dalla Camera dei deputati, e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'iniziare questa relazione orale, che si deve all'estrema rapidità con cui la Commissione ha dovuto procedere all'esame di questo decreto-legge, la cui scadenza è al 1° marzo — quindi siamo proprio agli ultimi giorni — non posso non rilevare — credo anche a nome di tutta la Commissione — il disappunto e il disagio nel dover esaminare decreti-legge del Governo che in un unico provvedimento affastellano norme relative a diversi settori, molto importanti, peraltro, della pubblica amministrazione. Dette norme vanno dal trattamento economico dei dirigenti dello Stato alla promozione degli ufficiali dell'esercito, alle problematiche complesse — sulle quali già ci siamo intrattenuti altre volte — relative ai docenti universitari, per finire con le norme sulla applicazione della indennità integrativa speciale, le cosiddette pensioni *baby*, già trattata in altra occasione da questo ramo del Parlamento.

Sono, questi, problemi che naturalmente costringono la Commissione, investita del merito di questi provvedimenti, a doversi far carico di una serie di valutazioni anche in settori molto disparati, in tempi estremamente ridotti, come in questo caso, e che naturalmente non giovano certamente all'approfondito esame e al buono svolgimento della nostra fatica.

Detto questo e auspicando naturalmente

che il Governo in avvenire voglia separare, quanto meno, le varie materie cercando di dare un minimo di omogeneità agli argomenti trattati in un solo provvedimento, debbo comunicare che la Commissione, a maggioranza, mi ha dato mandato di riferire favorevolmente per la conversione in legge del decreto-legge in esame, al quale la Commissione propone solo due emendamenti che illustrerò poi brevemente nel corso della mia relazione.

Questo decreto-legge si può dividere in quattro parti, se così possiamo dire. La prima parte, all'articolo 1, prevede la proroga fino al 30 aprile 1986 del trattamento economico provvisorio dei dirigenti dello Stato.

La seconda parte, che va dall'articolo 2 all'articolo 5 compreso, prevede alcune norme sugli avanzamenti degli ufficiali dell'esercito: in modo particolare, di quelli appartenenti al ruolo unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per quanto riguarda la disposizione contenuta nell'articolo 2 e dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per quanto prevede la disposizione contenuta nell'articolo 3. Nell'articolo 4 è prevista invece la proroga di validità del ruolo del corpo tecnico, cioè del numero degli ufficiali ad esso assegnati.

In sostanza, si tratta di provvedimenti di proroga di disposizioni vigenti per garantire una continuità di trattamento normativo essendo già scaduta dal 31 dicembre 1984 la normativa in atto per questi avanzamenti e non essendo ancora stato approvato dal Parlamento un disegno di legge di proroga fino al 31 dicembre 1988 delle norme sull'avanzamento tuttora vigenti. Dobbiamo lamentare che purtroppo si è costretti a ricorrere continuamente a decreti-legge ed a provvedimenti di proroga in questa materia, lasciando peraltro un largo spazio di incertezza agli impiegati civili o militari dello Stato, che evidentemente non traggono giovamento dallo stato in cui vengono a trovarsi.

L'articolo 2 — come dicevo — prevede, al comma primo, la validità fino al 31 dicembre 1986 del ruolo normale unico delle armi dell'esercito, mentre il comma secondo prevede poi un numero massimo per le promozioni al grado superiore dei tenenti colonnel-

li del ruolo normale unico delle armi dell'esercito.

L'articolo 3 proroga fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni previste per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico dell'esercito.

L'articolo 4 proroga fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni previste dal quadro IV del ruolo del corpo tecnico dell'esercito e prevede poi ad un tredicesimo del quadro complessivo dei tenenti colonnelli il limite dell'aliquota da ammettersi a valutazione per la promozione. Prevede, inoltre, al terzo comma, il numero massimo di 13 e 11 unità per le promozioni da conferire ai tenenti colonnelli del corpo tecnico dell'esercito negli anni 1985 e 1986 ed infine, al comma quarto, il periodo minimo di attribuzioni previste per il grado di capitano.

All'articolo 5 il decreto-legge prevede la proroga al 31 dicembre 1986 di una normativa transitoria per l'applicazione di promozioni agli ufficiali dell'esercito.

I primi cinque articoli del decreto non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Dall'articolo 6 all'articolo 8 vi sono norme che riguardano invece i professori universitari. L'articolo 6 del decreto-legge — anch'esso non modificato dalla Camera e di cui proponiamo la conferma integrale — prevede la possibilità di nomina, anche nel corso dell'anno accademico, dei vincitori dei concorsi per la prima e la seconda fascia di professori universitari di ruolo, al fine evidente di consentire l'immediata presa di possesso dei relativi posti. Questa norma, per la verità, ha suscitato qualche perplessità, ma ragioni di correttezza e di speditezza nella attuazione di questi concorsi e nella presa di possesso dei posti da parte dei vincitori ci inducono ad esprimere su di essa un parere favorevole.

Per l'articolo 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, viene invece proposta dalla Commissione, a maggioranza e su suggerimento della Commissione pubblica istruzione, la soppressione in quanto si ritiene che la norma rechi una modifica in senso peggiorativo sotto il profilo della sistematica generale dell'attuale ordinamento degli assistenti ordinari di ruolo. L'articolo 6-ter, introdotto

anch'esso dalla Camera, prevede, al primo comma, la possibilità di riconoscimento a tutti i fini, giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nel passaggio dall'università ad altra pubblica amministrazione, senza sottoporre gli stessi ad un periodo di conferma. Sarebbe più opportuno usare il termine «prova» per cui, in sede di coordinamento, si potrà proporre una modifica in questa direzione. Il secondo comma dell'articolo 6-ter stabilisce alcune modalità di carattere più puntuale e, a mio avviso, più restrittivo per quanto riguarda il giudizio di coerenza tra le funzioni di insegnamento espletate in precedenza e le funzioni che si esplicano passando alla nuova amministrazione, per coloro che, in base all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, intendono passare ad altra amministrazione. Di questo articolo la Commissione non propone la soppressione.

All'articolo 7 del decreto, anch'esso rimasto invariato, si propone il proseguimento delle funzioni dei componenti delle commissioni di esame dei professori associati, anche se essi siano nel frattempo diventati vincitori del concorso per professore straordinario o ordinario. La Camera dei deputati ha apportato una modifica meramente letterale al testo del decreto, sostituendo la parola «nominati» con la parola «eletti», su richiesta del Ministro e per una più puntuale precisione.

L'articolo 8, con il primo comma, prevede la decorrenza dal 1° novembre 1985 delle norme di cui alla legge n. 705 del 1985, circa il collocamento in pensione dei professori universitari divenuti associati e circa le modalità del giudizio di coerenza previsto dal citato articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. La Camera dei deputati ha introdotto il comma 1-bis, che consente la permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età dei professori incaricati stabilizzati divenuti associati, che possono rimanere fino al settantesimo anno di età, anche se, al momento in cui hanno avuto il passaggio, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Si tratta di una norma agevolativa e chiarificatrice.

L'articolo 9 del testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati contiene due commi relativi ad un chiarimento che era già stato contemplato con un precedente decreto-legge non convertito in merito alla applicabilità a tutti i casi di pensionamento anticipato dellè disposizioni limitative in materia delle cosiddette pensioni *baby*. Si tratta dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79. In sostanza, si verificava un fenomeno di cui avevamo già avuto modo di occuparci: nella imprecisione terminologica dell'articolo 10, molti impiegati ricorrevano al trucco di farsi dichiarare decaduti per assenza prolungata dal posto di lavoro e pertanto coloro che presentavano la domanda di dimissioni volontarie subivano l'applicazione dell'articolo 10, mentre coloro che ricorrevano allo stratagemma poco commendevole di cui parlavo godevano della intera indennità integrativa. Il Governo ha ritenuto di porre rimedio a questo inconveniente con un decreto che però non è stato convertito. Pertanto le disposizioni in esso contenute sono riportate nell'articolo 9, precisando che si fa eccezione per i casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità per causa o meno di servizio. Al testo della Camera la Commissione ha ritenuto di proporre unanimemente una modifica, ripristinando il testo originario del decreto. Il testo proposto dalla Commissione risulta pertanto il seguente: «cessazione dal servizio per morte o invalidità derivanti da causa di servizio». Questa accezione comprende quindi sia la morte sia la invalidità purchè derivanti da causa di servizio, limitando solo a queste ipotesi la non applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 10.

Il secondo comma del medesimo articolo 9 prevede inoltre la non applicabilità delle disposizioni contenute nei primi quattro commi dell'articolo 10 nel caso in cui il pensionando abbia compiuto il sessantesimo anno di età e abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni: questo nella considerazione che il periodo contributivo di 40 anni copre praticamente tutta l'area della pensione. La norma però poteva prestarsi a

interpretazioni restrittive quando il periodo di lavoro prestato presso una pubblica amministrazione che dava diritto anche all'indennità integrativa speciale fosse inferiore ai 40 anni e quindi rientrasse nell'applicazione dei primi commi dell'articolo 10. La Camera dei deputati ha ritenuto che in tali casi l'articolo 10 non fosse applicabile e che chi ha 60 anni con 40 anni di contributi deve percepire l'indennità integrativa intera e non ridotta nelle frazioni previste nel primo comma dell'articolo 10.

La Commissione poi ha dato ragione, approvandola pienamente, alla trasposizione operata dalla Camera della norma dell'articolo 10 del decreto, che faceva salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti dal precedente decreto-legge n. 594, trasferendola correttamente nel testo, come articolo 2 del disegno di legge di conversione in quanto ha ritenuto, sulla base anche di ripetute affermazioni fatte in quest'Aula, che il Governo non possa, in un decreto-legge, espropriare il Parlamento di quel potere che l'articolo 77 della Costituzione riserva alle Camere e che non è quindi usufruibile dal Governo stesso mediante la decretazione d'urgenza.

Sarebbe bene — anche alla luce di ciò che ieri è stato sostenuto in quest'Aula e a proposito di quanto rilevato proprio da lei signor Presidente, circa il voto espresso dalla Commissione in materia — che si giungesse su questo punto ad un chiarimento di carattere definitivo, anche per evitare che il Governo continui a riproporre nei decreti la salvezza degli effetti giuridici, mentre noi insistiamo nel ritenere che è più giusto trasferirla nel disegno di legge di conversione.

Con questa succinta esposizione, per alcuni versi anche imprecisa e lacunosa e della quale chiedo venia al Presidente — del resto, i lavori della Commissione sono terminati poco fa e non ho quindi avuto il tempo necessario per buttare giù un «scaletta» per il mio intervento e, di conseguenza, sono stato costretto a parlare a braccio — rassegnò il parere favorevole della Commissione in ordine alla conversione in legge del decreto-legge in esame. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Taramelli. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garibaldi. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, dopo l'esauriente e completa relazione del senatore De Cinque poco resta da dire in ordine al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785.

Farò, a nome del Gruppo socialista, due brevi notazioni. Innanzitutto, riteniamo che, pur nella relativa eterogeneità, si tratti di norme necessarie per garantire situazioni di fatto e di diritto messe in forse da ritardati interventi legislativi, per così dire, di regime e altresì da maliziose applicazioni di norme emanate a fini tutt'affatto diversi da quelli praticati poi dai soliti furbi. Vorrei aggiungere che in prima lettura il decreto-legge in esame ha subito integrazioni ulteriormente eterogeneizzanti ed in parte — si potrebbe dire — distorsive, che hanno in una certa misura messo in forse la sua originaria e, a nostro avviso, indiscutibile necessità. A questo punto, si pone per noi il problema di approvarlo nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento ovvero di modificarlo per renderlo, diciamo così, meno personalizzato.

La posizione del Gruppo socialista è senza dubbio quella di approvare comunque il decreto-legge ove un suo eventuale rinvio implicasse il rischio di una decadenza. Si tratta, peraltro, di un rischio tutt'affatto aleatorio, atteso che lo stesso decreto-legge porta la data del 30 dicembre 1985. Ci auguriamo, pertanto, di poterlo votare così come ci è pervenuto, quando anche lo si consideri, per così dire, inquinato, per conseguire un risultato meno peggiore. Naturalmente, se le circostanze ci porteranno a dover accettare opportune modifiche che sono state proposte e accolte in Commissione ancorchè senza il nostro sostegno, ci regoleremo di conseguen-

za, cercando di dare un contributo migliorativo qualora necessario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Onorevoli senatori, poichè alcuni emendamenti e un ordine del giorno sono ancora in corso di presentazione, penso che sia necessaria una breve sospensione tecnica della seduta. Non facendosi osservazioni, sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,30).

Deve essere svolto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, nel ritenere inopportuno derogare alle vigenti disposizioni in materia di trasferimenti per gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 776,

impegna il Governo:

a dare attuazione al disposto del dodicesimo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ove si prevede la conservazione per i succitati assistenti universitari del loro stato giuridico ed economico nel caso in cui non vengano inquadrati nel ruolo dei professori associati, nel senso di garantire l'espletamento di regolari procedure di trasferimento sui posti in organico».

9.1691.1 VALITUTTI, CAMPUS, GARIBALDI

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, farò la breve storia di questo ordine del giorno e poi mi

regolerò, dopo aver sentito il Ministro sul contenuto dell'ordine del giorno, e se mi inviterà a ritirarlo, perchè può ritenerlo superfluo, non avrò difficoltà a farlo; debbo però spiegare la *ratio* che sottostà a questo ordine del giorno.

La Camera dei deputati aveva approvato una norma, caduta per decisione della 1ª Commissione, che concedeva al Ministro della pubblica istruzione il potere di disporre con suo decreto i trasferimenti degli assistenti che sono rimasti nel ruolo ad esaurimento prescindendo dal parere favorevole della facoltà di provenienza e prevedendo, nello stesso tempo, che se la facoltà presso la quale il trasferimento veniva disposto non dava il suo assenso entro il termine di 45 giorni, il trasferimento si intendeva effettuato.

Nella 7ª Commissione, alla quale è stato chiesto il parere, si è lungamente discusso su questo anomalo procedimento che si sarebbe instaurato nella legislazione universitaria, legittimando un intervento del Ministro che si è ritenuto lesivo dell'autonomia dell'università.

È vero che si tratta di un procedimento singolare per gli assistenti, però una volta entrato nella legislazione questo tipo di procedimento potrebbe sconvolgere tutta la normativa relativa al movimento del personale docente, che è condizionata dal rispetto del principio dell'autonomia dei consigli accademici.

Quindi, si è dato parere, comunicandolo alla 1ª Commissione che doveva pronunciarsi sul merito, sfavorevole a quella norma. La 1ª Commissione ha ritenuto di accogliere il parere della 7ª Commissione.

Proprio discutendo il problema si è riconosciuto che gli assistenti presenti nel ruolo ad esaurimento degli assistenti, così come li prevedeva il vecchio ordinamento, conservano il loro stato giuridico ed economico; però, specialmente da parte del sottoscritto, si è notato che c'è un limite all'applicabilità di questo stato giuridico (è il limite che riguarda i trasferimenti) data la natura del ruolo, che non è un normale ruolo ma un ruolo ad esaurimento.

È regola dei ruoli ad esaurimento la se-

guente: quando si rende disponibile giuridicamente un determinato posto (o per collocamento a riposo o per morte del titolare) quel posto si riassorbe e quindi non è più disponibile per i trasferimenti.

Come si può allora effettuare il trasferimento di un assistente che per ragioni di famiglia o per qualsiasi altra ragione debba raggiungere una sede diversa da quella a cui è assegnato? Bisogna che il trasferito si porti dietro il suo posto: questa è la fattispecie sulla quale si voleva richiamare con questo ordine del giorno l'attenzione del Governo.

Con questo ordine del giorno si intendeva impegnare il Governo a considerare l'anomalia della posizione di questi assistenti che sono rimasti nel ruolo ad esaurimento degli assistenti, proprio per facilitarne il movimento nei limiti compatibili con il loro *status*. Questo era il significato dell'ordine del giorno.

Però — come ho premesso — dopo aver spiegato la *ratio* dell'ordine del giorno, desidero sentire dal Ministro se, in base all'esperienza che si è fatta in questi sei anni dalla data di applicazione dal decreto n. 382, si siano presentati dei problemi.

Onorevole Ministro, siccome lei ha dato parere favorevole all'approvazione dell'articolo che riguarda gli assistenti, depennato dalla 1ª Commissione, ho supposto che lei abbia avuto delle ragioni per dare il suo assenso e ho ritenuto che fosse giusto da parte della 7ª Commissione richiamare la sua attenzione sulle ragioni che l'avevano determinata a dare la sua adesione all'articolo che è caduto in Senato.

Desidero sentire da lei se ritiene che questo ordine del giorno lo possa accogliere, perchè, ove ritenesse di poterlo accogliere, io chiederei che venga accolto; viceversa, se lei mi invitasse a ritirarlo perchè lo ritiene superfluo non avrei alcuna ragione per mantenerlo in vita. Pertanto, aderirò alla sua eventuale richiesta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, non intendo aggiungere altro alla relazione

già svolta. Per quanto riguarda l'ordine del giorno illustrato dal senatore Valitutti, a mio avviso la proposta di soppressione da parte della Commissione dell'articolo 6-bis, che aveva suscitato qualche preoccupazione nei presentatori dell'ordine del giorno, in un certo senso dà già la risposta al problema, lasciando impregiudicata la situazione quale è al momento attuale. Quindi, probabilmente l'ordine del giorno potrebbe anche essere superfluo ed in questo mi rimetto alle valutazioni che farà il Ministro nella replica. Ad ogni modo mi rimetto alla decisione dei presentatori dell'ordine del giorno e comunque all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, con la replica molto breve desidero esprimere non solo un doveroso e sincero apprezzamento al relatore, ma il pieno consenso alle considerazioni da lui espresse sul complesso del decreto.

Mi soffermo in particolare sull'ordine del giorno del senatore Valitutti, che si collega ad un emendamento aggiuntivo all'articolo 6-bis approvato dalla Camera dei deputati e che la Commissione di merito e la Commissione affari costituzionali hanno però respinto. Io non ho accettato con grande entusiasmo gli articoli 6-bis e 6-ter alla Camera dei deputati; sia in sede di Commissione che in Aula ho rappresentato l'orientamento del Governo teso a mantenere inalterato il testo presentato dal Governo. Mi riferisco ovviamente agli articoli relativi all'università, articoli resi necessari da una situazione effettiva di emergenza determinatasi a causa della crisi di Governo nel mese di ottobre, con la conseguente interruzione dell'iter parlamentare di provvedimenti urgenti per l'università. Alla Camera ho espresso l'orientamento del Governo che confermo anche in questa sede: quello cioè di attenersi al testo del decreto-legge senza emendamenti. Alla Camera sono stati presentati molti emendamenti che il Governo ha respinto, non ritenendo che il decreto-legge possa essere la sede opportuna per inserire problemi di or-

dinamento universitario, poichè questi richiedono approfondimenti e valutazioni che non è possibile fare nel contesto di un decreto-legge limitato nella sua natura. Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 6-bis, relativo agli assistenti ordinari, il Governo ha accettato la proposta della Commissione pubblica istruzione della Camera poi confermata dall'Aula, considerando che questo possa in qualche modo consentire anche una diversa distribuzione ed utilizzazione degli assistenti, il cui *status* non viene in alcun modo messo in discussione. Voglio quindi precisare al senatore Valitutti, che il Governo non ha mancato di dare attuazione, nè avrebbe potuto, al disposto del dodicesimo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che prevede la conservazione per gli assistenti universitari del loro stato giuridico ed economico e la possibilità di avvalersi delle regolari procedure di trasferimento sui posti in organico. Infatti, è evidente che il trasferimento non può avvenire se non ed in quanto vi siano posti disponibili. Con l'articolo 6-bis si introduce una modifica delle procedure ed in questo senso sono obiettive le riserve fatte dalla Commissione pubblica istruzione: effettivamente vengono introdotte alcune novità in una materia complessa come quella dei trasferimenti. Faccio osservare peraltro che siccome vengono riferite solo ad un ruolo ad esaurimento non vengono a compromettere l'ordinamento universitario nel suo complesso.

Per questa ragione, nel quadro di una posizione del Governo che lo ha visto impegnato a respingere tutta una serie ben più ampia e vorrei dire anche stravolgente di emendamenti, va considerata l'accettazione da parte del Governo dell'articolo 6-bis. Peraltro non disconosco le preoccupazioni manifestate sia dalla Commissione 7^a, sia dalla Commissione 1^a, quindi la preghiera, senatore Valitutti, di ritirare l'ordine del giorno sulla base della considerazione che non solo non vi è stata inadempienza da parte del Governo ma che non avrebbe potuto nè potrà esservi, perchè la legge stessa garantisce agli assistenti il loro *status* giuridico e le loro possibilità di trasferimento. Si tratta di decidere, con l'articolo 6-bis, se apportare o meno modifiche

alle procedure limitatamente a questa categoria del personale docente.

PRESIDENTE. Senatore Valitutti, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

VALITUTTI. Ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 6-bis. — 1. Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio, possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al Ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza.

2. La facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole.

Art. 6-ter. — 1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per gli aventi titolo al giudizio d'idoneità a professore associato, avviene con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo della totale anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di conferma.

2. Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovrà fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovrà indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio ».

All'articolo 7, la parola: « nominati » è sostituita dalla seguente: « eletti ».

All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali al momento del conseguimento del giudizio di idoneità abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età ».

All'articolo 9:

dopo la parola: « causa » sono aggiunte le seguenti: « o meno »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni ».

L'articolo 10 è soppresso.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono i seguenti:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986.

Art. 2.

1. La validità del quadro I — ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — riportato nell'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo transitorio di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima è esteso al 1986.

2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per l'anno 1986 il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissato in 100 unità, come per il periodo 1980-85. L'aliquota degli ufficiali da ammettere a valutazione ricomprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 — pure da includere in aliquota — il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 3.

Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574. La loro applicazione non deve, però, comportare scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: « e genio », inserire le altre: « e dei pari grado della marina e dell'aeronautica »; dopo le parole: « dell'articolo 28 », inserire le altre: « 29 e 30 ».

3.1

GIACCHÈ, TARAMELLI, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, FLAMIGNI, GHERBEZ, PERNA, COSSUTTA

Sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Tali norme si applicano con la seguente modifica avente decorrenza agli effetti del trattamento economico dal 1° gennaio 1985:

gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli stessi articoli non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella degli ufficiali che li hanno scavalcati, ma comunque non superiore a due anni. Tale norma si applica una sola volta per l'avanzamento a maggiore o a tenente colonnello».

3.2 GIACCHÈ, TARAMELLI, MAFFIOLETTI,
DE SABBATA, GHERBEZ, POLLASTRELLI, ANGELIN, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIACCHÈ. Illustro gli emendamenti 3.1 e 3.2. Devo rilevare che, l'articolo 3 del decreto ed il decreto nel suo insieme, per le questioni che pongono relativamente all'argomento difesa, occupandosi di attese che non possono andare deluse, affrontano problemi che sono già oggetto di un disegno di legge in avanzato stato di elaborazione alla Camera, dopo l'approvazione unanime della Commissione difesa del Senato. Di fatto così il Governo propone alla discussione un livello sempre più arretrato. Si è lamentata da tempo la mancanza di una legge organica per l'avanzamento degli ufficiali ed oggi siamo costretti a discutere un decreto per il fatto che perfino una legge-tampone predisposta a questo scopo non è andata in porto.

Nel merito dell'articolo 3 va osservato che, con tale norma, si stabilisce che sono prorogate fino al 31 dicembre 1986 le dispo-

sizioni di cui alla legge n. 574 per le promozioni dei capitani. Questa esigenza, che era soddisfatta anche dal disegno di legge esaminato dalla Commissione difesa del Senato, viene presa in considerazione con alcune limitazioni in merito alle quali abbiamo avanzato proposte emendative. L'emendamento 3.1 infatti, anzichè limitare l'effetto della disposizione della legge n. 574 ai soli capitani dell'esercito, come dispone l'articolo 3, propone di estenderne l'applicazione anche ai capitani della marina e dell'aeronautica. Si vuole cioè che la promozione non provochi sperequazioni e che estenda la possibilità di avanzamento a tutte e tre le armi. Pertanto la nostra proposta prevede di aggiungere anche il riferimento agli articoli 29 e 30 della legge n. 574 che riguardano appunto i pari grado della marina e dell'aeronautica.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, se si temono effetti scavalcanti e rincorse, ci siamo fatti carico, nella Commissione difesa del Senato, durante la discussione del disegno di legge n. 1046, di questi problemi ed abbiamo adottato, rispetto a quella originariamente proposta alla Camera dei deputati, la formulazione indicata nell'emendamento 3.2 che è stato da noi presentato per garantire che non si dia luogo comunque a rincorse, a scavalcamenti e che gli ufficiali scavalcati possano recuperare gli scavalcamenti con il meccanismo indicato nell'emendamento stesso. Esso non è altro che il risultato del lavoro della Commissione difesa del Senato, con una lieve modifica — che consiste nel dire anzichè: «dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati», «degli ufficiali che li hanno scavalcati», — peraltro anch'essa auspicata da tutta la Commissione difesa, che non è potuta intervenire apportando modificazioni al testo quando si è rilevato questo difetto tecnico perchè si era ormai in sede di votazione finale. Anche per questo si ripropone la necessità di fare giustizia attraverso una formulazione migliorativa dell'articolo 3 che includa, come ho già detto, anzichè il diniego del provvedimento nel caso in cui dia luogo a scavalcamenti, il meccanismo già previsto dalla Commissione difesa per recuperare gli scavalcamenti stessi sulla ba-

se del riconoscimento di una anzianità non superiore a due anni, nel momento del passaggio al grado superiore.

Mentre sosteniamo la necessità di approvare questi emendamenti, riteniamo al tempo stesso che sotto diversi profili sarebbe stato opportuno insistere per l'approvazione del disegno di legge n. 1046, anzichè ricorrere al decreto-legge. È necessario, inoltre, che anche dopo l'eventuale approvazione degli emendamenti da noi presentati, qualora fossero così corretti i limiti più vistosi del provvedimento, si approvi rapidamente il disegno di legge n. 1046 per dare un sistemazione complessiva anche a quelle categorie che nel decreto-legge non vengono prese in considerazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.1.

DE CINQUE, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.1, ritengo che in caso di approvazione dovrebbe essere riformulato, perchè inserire le parole: «dei pari grado della marina e dell'aeronautica» può anche andar bene, ma non comprendo se inserendo il riferimento agli articoli 29 e 30, ci si riferisca ai primi commi degli stessi articoli 29 e 30 o all'intero testo degli articoli citati.

GIACCHÈ. Agli stessi commi.

DE CINQUE, relatore. Non so, tuttavia, se ciò comporti problemi dal punto di vista della copertura per questa estensione. Infatti, il fatto che il Governo abbia previsto una limitazione, in sede di emanazione del decreto, ai soli ufficiali dell'esercito e non abbia previsto un'estensione agli ufficiali della marina e dell'aeronautica dipende probabilmente da ragioni di copertura. Vorrei pertanto conoscere il parere del Governo sia sul merito che sui problemi di copertura.

OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa. L'articolo 3 del decreto-legge n. 785 del 30 dicembre 1985 si è reso necessario per consentire la promozione dei capitani nel

ruolo speciale unico dell'esercito e per colmare una lacuna legislativa conseguente alla scadenza della corrispondente norma contenuta nella legge n. 574 del 1980.

Nei confronti dei corpi logistici dell'esercito, della marina e dell'aeronautica non viene a verificarsi una situazione di vuoto legislativo; per loro esiste, semmai, un altro problema, di sperequazione e concordo su questo con il senatore Giacchè. Tuttavia, il decreto-legge ha per sua natura caratteristiche di urgenza.

Questa misura, quindi, doveva servire a colmare il vuoto che si era verificato, essendo compreso, come è noto, nella proposta di legge Angelini che sta avendo un faticoso iter alla Camera, il riconoscimento che qui si richiede. L'approvazione di questo emendamento non sarebbe drammatica, tuttavia, in quanto andrebbe in direzione di una perequazione che la suddetta proposta di legge Angelini già prevede. Ne renderebbe però difficoltosa l'applicazione per problemi di copertura che non ho ancora avuto modo di esaminare. Pertanto esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Giacchè e da altri senatori.

Non è approvato.

GIACCHÈ. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.2.

DE CINQUE, relatore. Vorrei sentire il parere del Governo, poichè nutro le stesse perplessità di prima.

OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Giacchè e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge è il seguente:

Art. 4.

1. La validità del quadro — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato *B* della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al quinto comma, lettere *b*) e *c*), e sesto comma dell'articolo 17 della legge medesima.

2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984; quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.

3. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il numero delle promozioni da conferire negli anni 1985 e 1986 ai tenenti colonnelli del Corpo tecnico dell'Esercito è fissato, rispettivamente, in 13 e 11 unità.

4. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui a precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato *B* della legge 20 settembre 1980, n. 574. Il periodo di attribuzioni specifiche previste per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore.

Art. 5.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data

di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. ...

«Al fine di garantire la continuità didattica, i vincitori di concorsi per posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere chiamati a ricoprire posti di ruolo disponibili, ancorchè non messi a concorso, dalle facoltà presso cui all'atto della nomina prestano servizio in qualità di professori universitari di ruolo di seconda fascia, semprechè la chiamata avvenga per la medesima materia o questa sia ricompresa nel raggruppamento per il quale il chiamato è risultato vincitore».

6.0.1

PANIGAZZI, MEZZAPESA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PANIGAZZI. Ritengo superfluo illustrare questo emendamento in quanto esso è già stato da me ampiamente illustrato in quest'Aula allorquando venne affrontata la discussione in prima lettura di questo decreto-legge. Ritengo pertanto che si possa dare per illustrato.

SCOPPOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA. Giustamente il senatore Panigazzi ha ricordato che l'emendamento fu già illustrato nel corso della discussione sul precedente decreto, ma purtroppo devo aggiungere che fu anche respinto dall'Assemblea, per le ragioni che, quale relatore di quella legge di conversione, illustrai allora. Infatti, questo emendamento non è compatibile con il sistema attuale dei concorsi universitari.

Quindi devo pregare il senatore Panigazzi, anche a nome della Commissione istruzione che nel corso della discussione espresse avviso contrario, di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Sono di parere contrario per le ragioni testè esposte dal senatore Scoppola e faccio mio l'invito al senatore Panigazzi a ritirare questo emendamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Anch'io devo pregare il senatore Panigazzi di volere cortesemente ritirare l'emendamento.

PANIGAZZI. Accolgo questo invito e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6-bis del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 6-bis

1. Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comun-

que, non abbiano superato il medesimo giudizio, possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al Ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza.

2. La facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

6-bis.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

DE CINQUE, *relatore*. Questo emendamento si giustifica per le ragioni che sono state espone in Commissione e sono indicate anche nel parere della Commissione pubblica istruzione. L'articolo 6-bis comporta una modifica all'ordinamento stesso in materia e porta indubbiamente ad una situazione che la Commissione ha ritenuto di non poter condividere.

Ritengo che la proposta di soppressione fatta dalla Commissione sia fondata e che quindi l'emendamento meriti di essere accolto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, ho già precedentemente dichiarato che le considerazioni sia della 7ª Commissione che della Commissione affari costituzionali meritano certamente considerazione. Però mi corre anche l'obbligo di far presente all'Assemblea che l'imminente scadenza del decreto, che è reiterato, lo espone molto concretamente alla possibilità di decadenza. Questo fatto non consentirebbe l'approvazione di norme che il Governo ha

presentato perchè necessarie al regolare svolgimento dell'anno accademico.

Pertanto, di fronte a questa preoccupazione, così come nell'altro ramo del Parlamento per il precedente decreto ho pregato di non dar luogo ad emendamenti che esponessero il provvedimento a questo rischio, ho l'obbligo di rappresentare questa esigenza all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-bis.1.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, sono sorpreso per questa dichiarazione del ministro Falcucci, anche perchè aveva espresso nella Commissione competente un parere favorevole all'approvazione di altro emendamento, quello che riguarda le cosiddette «pensioni baby». E lo sono in particolare per la materia di cui si tratta, per la quale il Ministro della pubblica istruzione dovrebbe assumere piena responsabilità sul piano amministrativo e culturale.

Si tratta in sostanza di questo — do una brevissima e forse superflua spiegazione —: gli assistenti ordinari che non si sono presentati al concorso di idoneità per professore associato, o che sono stati due volte respinti a tale concorso, acquisiscono, con l'articolo 6-bis che la Commissione propone di sopprimere, un diritto particolare che non ha nessun altro dipendente o docente dell'università.

tà: quello di essere trasferito ad altra sede su propria richiesta senza che nè la facoltà di appartenenza nè la facoltà di destinazione abbiano espresso parere favorevole. Si introduce il principio del silenzio-assenso: l'interessato presenta una domanda ad altra università, e se questa non risponde entro quarantacinque giorni, il trasferimento è automatico.

Naturalmente conosciamo i trucchi della burocrazia, le lentezze deliberate e provocate, anche quelle delle poste, che possono consentire un silenzio-assenso quasi generale in base a questa norma. È vero che riguarda un ruolo a esaurimento, qual è quello di assistente universitario; però se noi approviamo questa norma, è evidente che vi saranno altre numerosissime categorie — direi più meritorie, cioè coloro che hanno superato i concorsi e non coloro che sono stati respinti a due concorsi consecutivi — che chiederanno che venga applicata analoga procedura.

Il senatore Garibaldi ha parlato di emendamenti personalizzati e inquinati, e io condivido questa valutazione... (*commenti dell'estrema sinistra*).

Va bene, inquinati alla fonte e inquinanti nell'uso. Vorrei fare un appello particolare — il senatore Garibaldi ha parlato dell'esigenza di non cambiare comunque questo decreto, ma c'è tutto il tempo, tra domani e dopodomani, perchè la Camera lo approvi con qualche piccola nostra correzione — al Partito socialista, il quale si presenta anche con una candidatura personale al Ministero della pubblica istruzione (ma questo è da valutare in altra sede: io personalmente la vedrei volentieri)...

PRESIDENTE. Senatore Berlinguer, si attinga alla dichiarazione di voto sull'emendamento.

BERLINGUER. Dicevo che rivolgerei un appello al Partito socialista a valutare, con alto senso di responsabilità, quale deve essere la serietà culturale e amministrativa delle università italiane, che sono rette dal principio dell'autonomia. Questa formulazione, che la Commissione propone di sopprimere, la

viola sostanzialmente, aprendo la strada a numerose altre violazioni.

Perciò concordiamo e voteremo a favore della proposta della Commissione.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ULIANICH. Il nostro Gruppo è favorevole alla soppressione dell'articolo 6-bis, oltre che per le argomentazioni che sono state fino a questo momento prodotte, anche per un altro motivo. Mi pare che l'articolo 6-bis leda in profondità il principio dell'autonomia che è riconosciuto dalla nostra legislazione all'università. Il motivo è molto semplice: si tratta di un ruolo ad esaurimento e ciò significa che l'assistente il quale fa domanda di trasferimento senza il consenso della facoltà di partenza, depaupera per ciò stesso di un posto, che non può essere sostituito, questa stessa facoltà. Su questo punto, io ritengo non ci sia possibilità di controversia. Per questo motivo, signor Presidente, ripeto, il nostro Gruppo è favorevole alla soppressione dell'articolo 6-bis.

SCOPPOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA. Signor Presidente, sono più che fondate le preoccupazioni che il Ministro ha espresso per quanto concerne l'urgenza; è imminente la scadenza del termine per la conversione in legge e quindi non si può non prestare attenzione a questa preoccupazione.

Il Ministro peraltro si è rimesso all'Assemblea: mi pare che il senso complessivo della sua dichiarazione sia questo.

E purtroppo ritengo che la scelta dell'Assemblea non possa essere se non nel senso di sopprimere l'articolo 6-bis. Sarebbe davvero strano che, nel momento in cui da tutte le parti politiche si dichiara di voler rafforzare le autonomie universitarie — abbiamo visto di recente un interessante progetto di legge

presentato dai colleghi socialisti — andassimo ad intaccare, in un punto significativo e delicato come quello del trasferimento, l'autonomia dell'università introducendo nel nostro ordinamento la possibilità che il trasferimento possa essere deciso con decreto del Ministro sulla base del silenzio-assenso delle università.

Anche se si trattasse di pochissimi casi, questo non è possibile. È necessario che il principio dell'autonomia dell'università sia salvaguardato anche in questi casi, pur se limitati e particolari, del trasferimento degli assistenti del ruolo ad esaurimento. Per queste ragioni non posso — pur con rammarico in considerazioni delle ragioni di urgenza che il Ministro ha sottolineato — che chiedere all'Assemblea di sopprimere l'articolo 6-bis e quindi di approvare l'emendamento soppressivo presentato dalla Commissione.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Anche il Gruppo del Movimento sociale italiano è favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 6-bis. La lesione del principio dell'autonomia delle università c'è non solo nei confronti dell'università di partenza, come sottolineava il senatore Ulianich, ma anche e soprattutto nei confronti dell'università *ad quem* della quale il consenso viene presunto per il solo fatto che vi sia il silenzio per un termine di soli quarantacinque giorni. Si fa notare che questi quarantacinque giorni potrebbero coincidere con il periodo estivo.

Quindi la norma si presenta abbastanza palesemente come fonte di possibili forzature di quelle che potevano forse essere anche le lodevoli intenzioni di chi l'ha proposta. Per questi motivi siamo favorevoli all'emendamento soppressivo dell'articolo 6-bis.

BOGGIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Vorrei solo esprimere una semplice perplessità: facciamoci carico anche della ipotesi di decadenza del decreto.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, colleghi, vorrei che fosse ancor più chiara la mia posizione riguardo a questo problema. Anche alla Camera, senatore Berlinguer, ho manifestato le mie perplessità, vorrei anzi dire la mia contrarietà, ad accogliere qualsiasi emendamento che modificasse il testo del decreto. Se in Commissione affari costituzionali ho accolto l'emendamento all'articolo 9, è stato per ripristinare il testo del Governo che avevo sostenuto alla Camera contro un emendamento che ne stravolgeva il significato.

Ho ritenuto doveroso rappresentare all'Assemblea un'ipotesi, a mio avviso concreta e non astratta, di non conversione del decreto: nel merito di questo problema vi è infatti un reiterato contrasto tra Senato e Camera. Nel merito della questione, la mia posizione è molto chiara e ribadisco che non può essere un decreto-legge, nato per una esigenza limitata e in situazione di emergenza, lo strumento attraverso il quale risolvere reali o presunti problemi universitari.

Quindi mi rimetto all'Assemblea dopo aver rappresentato questa doverosa preoccupazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6-bis.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6-ter.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 6-ter.

1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382, integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per gli aventi titolo al giudizio d'idoneità a professore associato, avviene con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo della totale anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di conferma.

2. Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovrà fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovrà indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al primo comma, in fine, sostituire la parola: «conferma» con la parola: «prova».

6-ter.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. L'equivoco, forse, nasce dal fatto che ai fini della docenza si usa il termine «conferma», mentre nel rapporto di pubblico impiego ci si dovrebbe riferire alla «prova». Siccome nell'articolo 6-ter si tratta del passaggio dall'università ad altra amministrazione

pubblica, è opportuno l'emendamento, puramente tecnico, tendente a sostituire la parola «conferma» con la parola «prova».

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6-ter.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 7 e 8 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 7.

Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, eletti membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985.

1-bis. Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali al momento del conseguimento del giudizio di idoneità abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui ai commi da uno a quattro dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità per causa o meno di servizio.

1-bis. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: per morte o per invalidità per causa o meno di servizio» con le seguenti: «per morte o invalidità derivanti da causa di servizio».

9.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè di dimissioni presentate, nel periodo intercorso tra il 29 gennaio 1983 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da chi abbia venti anni di servizio utile ai fini della pensione».

9.2 BIGLIA, MARCHIO, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, MONACO, DEL PRETE, MOLTISANTI

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «Le predette disposizioni», con le altre: «Le di-

sposizioni di cui al comma settimo del predetto articolo 10».

9.3 LAI, CAMPUS, ALIVERTI, PINTO Michele, RUFFINO, CAROLLO, COSTA, LOTTI Angelo, JERVOLINO RUSSO

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione ha ritenuto di dover proporre la modifica della disposizione dell'articolo 9, come pervenuta dalla Camera dei deputati, nel senso che la Camera dei deputati aveva introdotto dopo le parole «invalidità per causa» le parole «o meno», in questo caso estendendo — ad avviso della Commissione in maniera eccessiva — anche ai casi di invalidità non derivanti da causa di servizio la eccezione, prevista già dal testo del decreto-legge, dell'applicazione dei primi quattro commi dell'articolo 10. I primi quattro commi dell'articolo 10 — come il Senato ben sa

— si riferiscono alla riduzione della indennità integrativa speciale nei casi di pensionamento richiesto prima del compimento dell'età massima prevista per ottenere la pensione.

La Commissione ha ritenuto di proporre una locuzione che ricomprenda anche il caso di morte derivante da causa di servizio, in quanto ha ritenuto che quando la morte del dipendente sopravvenga per causa indipendente da causa di servizio si applichi la disciplina normale prevista già dall'articolo 10.

Pertanto, l'emendamento della Commissione tende ad escludere dall'applicazione dei primi quattro commi dell'articolo 10, cioè della riduzione della indennità integrativa alle cosiddette pensioni *baby*, i casi di morte o invalidità entrambi dipendenti da causa di servizio, con questo ritenendo di meglio puntualizzare e precisare questa particolare disciplina agevolativa, che contrasta con quell'indirizzo riduttivo applicato nei confronti dei pensionamenti anticipati.

BIGLIA. Signor Presidente, ricorderò le parole iniziali della relazione orale svolta in quest'Aula questa sera dal senatore De Cincque: la necessità di intervenire con un provvedimento di legge per eliminare certe distorte applicazioni che aveva avuto la norma contenuta nell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17.

È stato evidenziato dal relatore che quella norma ha previsto una applicazione ai fini pensionistici dell'indennità integrativa soltanto in proporzione agli anni di servizio utili ai fini del pensionamento, in modo da porre termine al regime preesistente in base al quale con soli quindici anni di servizio (di cui quattro rappresentati dal corso di laurea e quindi riscattabili e perciò, in sostanza, con undici anni di servizio effettivo) era possibile conseguire una pensione che teneva conto per intero dell'indennità integrativa.

Con l'articolo 10, opportunamente, il legislatore ha stabilito un principio proporzionale per cui si calcola la indennità integrativa in quarantesimi a seconda degli anni utili ai fini del pensionamento.

Ma il legislatore allora è stato troppo affrettato: ha previsto soltanto l'ipotesi delle

dimissioni. Si è verificato così — come ci ha ricordato il relatore — che molti hanno preferito farsi collocare a riposo, provocare un meccanismo di cessazione del rapporto diverso dalle dimissioni, in modo da poter non sottostare alla normativa prevista dall'articolo 10, ma continuare a beneficiare per intero dell'indennità integrativa speciale. Quindi noi consideriamo opportuna la norma introdotta con il decreto-legge perchè, in base ad essa, viene stabilito che in ogni caso di cessazione del rapporto si applicano le disposizioni di cui ai commi da uno a quattro dell'articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983. Questa norma è opportuna anche se — e lo sottolineiamo — lo strumento che il Governo ha usato, ossia di inglobare in un unico decreto-legge materie così eterogenee, vota quasi ad insuccesso il tentativo, pur lodevole, di porre rimedio a questa situazione distorta. Infatti può accadere che il decreto-legge decada non tanto per questa norma ma per le modifiche apportate ad altre norme dello stesso provvedimento. Tuttavia, a nostro modo di vedere, si presenta un problema di giustizia e di parità di trattamento, per la cui soluzione abbiamo presentato un emendamento.

Infatti proponiamo di tener conto del fatto che i dipendenti dello Stato, che in questi tre anni di applicazione dell'articolo 10 della legge del 1983 hanno presentato le dimissioni onestamente e lealmente, sono stati assoggettati alle disposizioni dell'articolo 10. Coloro che invece di presentare le dimissioni hanno aggirato la norma, ponendo in essere un meccanismo per cui sono stati di autorità, e non su loro domanda, collocati fuori servizio, non hanno soggiaciuto alle disposizioni di quella legge e hanno pertanto ottenuto una pensione che tiene conto per intero dell'indennità integrativa, a differenza di coloro che hanno presentato le dimissioni. Pertanto i buoni e gli onesti sono stati penalizzati rispetto ai furbi o, comunque, ai cattivi, a coloro cioè che sono stati collocati a riposo per indisciplina o per indegnità o per qualunque altro motivo che non ha fatto loro perdere il diritto alla pensione. Quindi, a costoro la normativa preesistente è stata applicata interamente, mentre a coloro che hanno presentato le dimissioni è stato appli-

cato il meccanismo riduttivo dell'articolo 10. Per ragioni di equità noi proponiamo una norma transitoria che quindi non sarà a regime ma cercherà soltanto di risolvere un problema di eguaglianza per questi tre anni: coloro che hanno presentato le dimissioni fino alla data di entrata in vigore di questo decreto-legge, cioè fino al 30 dicembre, devono essere trattati almeno come coloro che si sono fatti collocare a riposo senza presentare le dimissioni.

Quindi proponiamo di aggiungere alle eccezioni per le quali non si applica il meccanismo dell'articolo 10 anche il caso di coloro che, avendo venti anni di servizio (e cioè avendo la stessa condizione soggettiva che è stata necessaria per chi ha beneficiato del trattamento privilegiato integrale, facendosi licenziare e non presentando le dimissioni), abbiano presentato le dimissioni in questi tre anni, ossia dal 29 gennaio 1983, data di entrata in vigore della legge n. 17, alla data di entrata in vigore di questo decreto-legge. Si tratta di un problema di parità di trattamento: non bisogna assoggettare a un trattamento peggiore chi, nei confronti dello Stato, è stato più corretto e leale e ha presentato le dimissioni, rispetto a chi ha invece aggirato la norma ed ha ottenuto una pensione globale di quaranta quaresimi dell'indennità integrativa. Questi ultimi, aggirando la norma, sono riusciti a farsi licenziare senza presentare la domanda di dimissioni.

Raccomandiamo pertanto l'accoglimento di questo emendamento che ha una limitata portata temporale e che serve solo ad evitare che il legislatore, che oggi si accorge di aver commesso un errore nel 1983, impiegando tre anni per adottare un provvedimento e per porre rimedio a quell'errore, provochi, con tutto il ritardo, conseguenze di ingiustizia nei confronti dei propri dipendenti che si sono comportati lealmente rispetto alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 9.3 è stato ritirato.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Vorrei sollevare un problema in relazione all'emendamento in discussione 9.1 ed al decreto-legge n. 17. Con tale decreto, convertito nella legge n. 79, si intendeva togliere la possibilità di ottenere l'indennità integrativa speciale a tutti coloro che chiedevano il collocamento a riposo anticipato, con l'eccezione di coloro che, per cause non dipendenti dalla propria volontà, ma da necessità, dovevano essere collocati a riposo.

Questa situazione ha comportato il fatto che qualche furbo ha utilizzato la norma in modo distorto. Perciò è stata introdotta dal Governo una restrizione all'applicazione della norma, con l'esclusione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità per causa di servizio.

Dico subito che non capisco come si possa parlare di morte, dato che in questo caso non si può certo sostenere che siamo nel caso delle cessazioni dal servizio volontarie. Si tratta evidentemente di un collocamento a riposo forzato, non dipendente dalla volontà dell'interessato, ed il Parlamento, quanto ha approvato l'articolo 10 del decreto-legge n. 17, non voleva certamente penalizzare coloro che usufruivano delle pensioni indirette. Quindi non capisco che cosa c'entri il riferimento alla cessazione dal servizio per morte.

Comprendo invece i casi di invalidità per causa di servizio. Mi sembra però che nell'intento di fare un'eccezione e quindi di favorire determinate situazioni, con l'emendamento introdotto in Commissione, laddove si precisa che anche la morte deve derivare da causa di servizio per potersi usufruire del beneficio, si finisce per affermare qualcosa di diverso e quindi per peggiorare la situazione di coloro che, sostanzialmente, avevano diritto alla indennità integrativa totale. Il testo proposto dalla Commissione è peggiore di quello precedente. Pertanto, mi rivolgo al Governo e al relatore affinché venga eliminata la parola «derivanti» e che tutt'al più venga mantenuto il testo che il Governo aveva adottato.

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, il Gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento 9.1 e contro l'emendamento 9.2. Vorrei osservare anzitutto che quando si fanno le leggi in fretta, come tanto spesso siamo costretti a fare, nascono poi mostri come quello che abbiamo di fronte oggi, che finiscono per sconvolgere il sistema amministrativo italiano. Noi abbiamo approvato la legge sulle pensioni *baby* e non ci siamo accorti che lasciavamo aperto un varco, non agli onesti, ma a quelli che il senatore Biglia ha chiamato i cattivi, che hanno approfittato di questa smagliatura per passare sopra lo spirito della legge. La cosa ha l'aspetto della truffa, anche se coperta dalla legge stessa. Quello che è successo, infatti, era contro ogni volontà del Parlamento e del legislatore. Quando alcuni di noi si sono accorti di quanto accadeva, ci si è mossi per bloccare il fenomeno di chi, con complicità varie di cui parlerò, si faceva licenziare o insultando il capufficio oppure non presentandosi al lavoro per vari mesi, in modo da beneficiare per intero dell'indennità integrativa. Ora, con questo sistema, abbiamo portato fuori dell'amministrazione, ad indennità piena, migliaia e migliaia di dipendenti. Vi sembra corretto questo?

A questo proposito, vorrei invitare la Presidenza del Senato a sollecitare una risposta da parte del Governo ad una interrogazione che ho presentato da tempo insieme con altri colleghi perchè ci sia precisato quanti sono stati i cattivi e i furbi, cioè quale è stata l'entità numerica del danno subito dalla pubblica amministrazione nel periodo in cui questa valvola è rimasta aperta. Vorrei, inoltre, che il Governo ci dicesse perchè mai in questi tre anni nessun Ministro, nessun Sottosegretario, nessun capo divisione, nessun capo servizio e nessun capo di gabinetto si è accorto che migliaia di dipendenti, zitti zitti e con complicità vaste nella pubblica amministrazione, si facevano tacitamente licenziare utilizzando strade che senza queste complicità non sarebbero riusciti a percorrere. Come è possibile che nessuno, nella immensa amministrazione dello Stato, si sia accorto di quanto stava succedendo se non quando alcuni di noi lo hanno denunciato, sollecitando

l'emanazione di un decreto di urgenza? Ecco perchè ritengo che debba essere oggetto di una severa inchiesta governativa il fatto che episodi così gravi si siano verificati.

Proprio per ragioni di principio, devo oppormi a quanto è stato richiesto dal senatore Biglia: non si tratta, infatti, di allineare i buoni ai cattivi, ma di far tornare indietro i cattivi.

RASTRELLI. Non è possibile.

GUALTIERI. Che non sia possibile è ancora da stabilire, dal momento che ho chiesto anche quali possano essere le strade utilizzabili per recuperare i danni. Abbiamo avuto già il danno delle molte migliaia di impiegati dello Stato che se ne sono andati regolarmente, e non vogliamo certo portarne altrettanti ad allinearsi con coloro che hanno attuato una truffa, che, seppure legale, resta sempre una truffa.

RASTRELLI. Hanno interpretato la legge.

GUALTIERI. Non voglio fare polemiche. Sto soltanto cercando di spiegare che trovo inopportuno, dal momento che si è trovata questa via certamente impropria, allinearvi anche coloro che sono usciti in passato dalla pubblica amministrazione. Non è certo questo lo scopo della legge, bensì quello di impedire, eliminando una cattiva formulazione, che l'inganno continui a verificarsi in maniera così grave.

Il Governo deve dirci perchè non si è accorto di tutto questo e cosa intenda fare per punire coloro che non se ne sono accorti. Infatti, non si può certo stare nei gradi alti della pubblica amministrazione senza accorgersi che migliaia di dipendenti stavano uscendone mediante sistemi impropri. Il Governo doveva accorgersene.

PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, la sua domanda è stata chiarissima e sicuramente il Governo ne avrà preso nota.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Concordo con quanto è stato detto dal senatore Gualtieri. Riportandomi a quanto il nostro Gruppo ha sostenuto in occasione del decreto-legge che conteneva già questa norma e che è stato reiterato con il presente provvedimento, e richiamandomi altresì a quanto ho avuto modo di affermare in Commissione, dirò che occorre certamente correggere una norma che si è dimostrata assolutamente iniqua per la facilità con cui una serie di dipendenti ha ottenuto determinati risultati con un atteggiamento che si può definire scorretto e che è stato senz'altro sostenuto da complicità di altri, benchè fosse formalmente conforme alla legge. Il Governo ha tardato a correggere quella normativa, anzi ha fatto di peggio: l'ha corretta con un decreto-legge che era mescolato con altre materie, a causa delle quali è decaduto e noi dobbiamo tornare a discutere di queste norme. Se il Governo avesse isolato l'argomento e fatto un decreto-legge *ad hoc*, esso sarebbe senz'altro passato. Colgo quindi l'occasione per richiamare ancora la necessità che i decreti-legge abbiano contenuto omogeneo e non eterogeneo.

Per quanto riguarda l'intervento del collega Pavan, faccio osservare che la Commissione — la cui proposta abbiamo votato — consente un'eccezione a questa restrizione, cioè al ritorno nell'alveo normale della normativa di pensionamento. L'eccezione riguarda coloro che sono cessati dal servizio per invalidità dovuta a cause di servizio e anche le pensioni indirette relative ai deceduti per cause di servizio. Si tratta di un'eccezione che allarga certi diritti per quanto attiene alle pensioni privilegiate e non si vede perchè tale allargamento debba avvenire per pensioni indirette quando non avviene per quelle dirette. So che su questa materia è difficile intendersi, dato il modo in cui si esprime il decreto; addirittura in Commissione abbiamo avuto incertezze sull'intendere certe locuzioni in un senso o nel senso contrario. Lascio agli atti la testimonianza di questa interpretazione, esprimendo favore per l'emendamento della Commissione e contrarietà per l'emendamento 9.2 del senatore Biglia.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Volevo assumere anche a carico del Gruppo socialista la responsabilità di una presa di posizione che mi sembra doverosa da parte di ciascun parlamentare e in particolare da parte di ciascun Gruppo. Questa infatti è stata una vicenda non solo spiacevole, ma penosa, perchè ha messo in luce come sia diventato costume irrefrenabile saccheggiare la pubblica amministrazione. Ciò è riprovevole, per cui non vorrei che il nostro silenzio fosse stato inteso come una tacita complicità ad un'operazione abominevole.

Infine, senza polemica con alcuno, vorrei sottolineare che l'eccezione introdotta, naturalmente con le migliori intenzioni di non nuocere a quei soggetti che, in forza del servizio avessero derivato le condizioni per abbandonare anticipatamente il proprio lavoro, indipendentemente dalla loro volontà, è una norma garantista ma, direi, anche abbastanza superflua. Allorquando il pubblico dipendente si trova costretto a rinunciare o viene posto nelle condizioni di non poter più occupare il proprio posto per intervenuta invalidità ovvero per morte, il complesso di leggi protettive in materia lo pone al riparo dalle decurtazioni del trattamento di quiescenza. Vero è che nella fattispecie si parla di pensione privilegiata ordinaria, volendo significare con ciò che, quale che sia la durata del rapporto di lavoro, se l'abbandono del lavoro stesso è condizionato da vicende di servizio, il trattamento di quiescenza è il massimo che potrebbe essere raggiunto. Nondimeno, la norma non turba, è una sottolineatura e credo che non ci impedisca di votare l'articolo così come emendato opportunamente secondo la proposta della Commissione. Infatti, l'aver lasciato «per causa o meno di servizio» avrebbe significato dilatare ad un settore che il legislatore non poteva nè intendeva, a mio parere, proteggere in modo particolare.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, desidero intervenire a favore dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Biglia perchè debbo reagire in modo fermissimo alle interpretazioni di comportamento dei funzionari della pubblica amministrazione che hanno inteso legittimamente utilizzare la norma, così come essa è scritta, per realizzare a loro volta legittimi interessi. Onestamente, non posso sopportare che il senatore Gualtieri parli di truffa o di comportamento truffaldino. Non mi sembra sia neanche giusta l'aggettivazione usata dal senatore De Sabbata in relazione ad un comportamento scorretto. Mi sembra ancor meno valida ed accettabile l'ipotesi di saccheggio fatta in danno dell'erario dello Stato. Se la norma è sbagliata perchè il Parlamento ha compiuto un errore nel redigerla, bisogna prendere atto di questa realtà. Se si è verificato ciò che si è verificato, è perchè la norma consentiva che avvenisse e non è giusto, a distanza di tre anni, venir qui a fare una sorta di processo a chi ha cercato unicamente di tutelare i propri interessi.

Qual è il problema? Il problema è che quei pensionamenti, senatore Gualtieri, sono tutti corredati da un decreto del Ministero del tesoro che ha liquidato pensioni che non possono più essere revocate. Non è giusto allora che, rispetto a questa posizione che io ritengo legittima, ci siano altri dipendenti i quali non hanno ritenuto di potersi avvalere della stessa normativa e che oggi si trovano pregiudicati dal provvedimento che stiamo per approvare. Questo è il significato morale dell'emendamento 9.2 del senatore Biglia: altro che saccheggio! Significa stabilire la certezza del diritto per tutta una categoria fino ad oggi, cioè fino al giorno in cui il Governo ha emanato il decreto che stiamo per convertire. Questo sarebbe un comportamento coerente, legislativamente perfetto, giusto, non iniquo. Quindi, si fa demagogia, si cerca di scaricare l'accusa su altri, soprattutto dimenticando che un Governo ha consentito quell'interpretazione. (*Commenti del senatore Garibaldi*).

Infatti, non c'è stato un solo Ministro che sia intervenuto al fine di impedire che quelle

conseguenze derivassero. Non è possibile, oggi, in questa sede, fare una discriminazione all'interno di una categoria di cittadini che si trova, rispetto alla legge, a parità di condizioni.

Preannuncio quindi che voteremo a favore dell'emendamento Biglia perchè ci sembra profondamente giusto e morale.

IANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNI. Intervengo, signor Presidente, molto brevemente per pronunciarmi contro l'emendamento 9.1 della Commissione perchè credo che il testo che ci è pervenuto dalla Camera sia più giusto di quello proposto dalla Commissione. Mi domando, signor Presidente, se sia equo perpetrare un'ingiustizia nei confronti di coloro che cessino dal servizio per malattia, malattia riconosciuta come tale, riconosciuta grave, per cui vengono collocati a riposo e vengono messi in una posizione del tutto diversa da coloro che cessano dal servizio per causa di servizio. Noi, approvando questo emendamento, non andremmo a corrispondere per intero l'indennità integrativa speciale a coloro che per causa di malattia grave vengono collocati a riposo.

Credo che sia un'ingiustizia e la coscienza mi spinge a votare contro l'emendamento della Commissione.

DE CINQUE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE, *relatore*. Debbo dare conto del ragionamento con cui la Commissione è arrivata a proporre questo emendamento 9.1; vi ho già accennato prima. In effetti siamo partiti dall'articolo 10 della legge 25 marzo 1983, n. 79, che convertiva con modificazioni il decreto-legge n. 17 il quale dava della nuova normativa, più restrittiva in materia di indennità integrativa speciale, una interpretazione legata soltanto alle dimissioni. A seguito delle distorsioni che si sono verificate, fu introdotta con il primo decreto n. 594 una restrizione la quale prevedeva che

quelle norme si applicavano a tutti i casi di pensionamento anticipato, da qualsiasi causa dipendenti, ad eccezione della morte e della invalidità per causa di servizio.

Per cui volevo obiettare al senatore Ianni che la limitazione della invalidità a quella dipendente da causa di servizio era già contenuta nel precedente decreto-legge, su cui mi pare che il Senato si sia già pronunciato, in sostanza convalidandolo. A me sembra abbastanza equo e corretto che, se la invalidità dipende da causa di servizio, si corrisponda l'indennità integrativa per intero, ma se essa non dipende da causa di servizio, non vedo perchè si debba fare un trattamento peggiore all'invalido rispetto a colui che va in pensione per volontarie dimissioni o per altro motivo.

Più difficile è evidentemente il ragionamento per quanto riguarda la morte, perchè ragioni di carattere umanitario porterebbero a ritenere che nel caso di morte (essendo la morte «quella che tutti pareggia») non debba evidentemente essere fatta distinzione tra morte dipendente da infermità contratta per causa di servizio e morte invece dipendente da normale infermità o da normale accidente. Ma in questo caso credo che vi siano questioni anche dal punto di vista della spesa che comporterebbe a carico dello Stato l'estensione a tutti i casi di morte della corresponsione ai superstiti della indennità integrativa speciale nella misura intera. Per cui, in questo caso, mi rimetto alle valutazioni del Governo, ove ritenga, eventualmente, di avanzare qualche sua proposta in merito, e relativamente al solo fatto della morte.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo si è fatto carico del problema, includendolo nel precedente decreto. Ricordo l'ampia discussione che proprio in questa Aula si svolse rispetto ad una iniziale formulazione del Governo; ricordo in particolare il contributo portato dal senatore Giugni. Fu

proprio con riferimento alle considerazioni di dottrina e di competenza del senatore Giugni che io accolli la sua proposta di modifica. Il testo allora approvato è stato reiterato nell'articolo 9 del decreto. Esso recita: «ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità per causa di servizio». La Commissione affari costituzionali propone di vincolare anche la morte a causa di servizio. Per le ragioni di equità che sono state rappresentate dallo stesso relatore, io credo che sia opportuno restare sostanzialmente al testo del decreto. Il senatore De Cinque manifesta al riguardo preoccupazioni relative alla copertura. Io ritengo che tale problema non sussiste, perchè con questa norma andiamo a diminuire gli oneri che lo Stato al presente sopporta per una applicazione perversa delle norme in vigore. Andiamo quindi certamente in direzione di una contrazione della spesa e non di un accrescimento di essa.

Per queste ragioni mi permetto di proporre all'Assemblea di modificare il testo della Commissione che recita «per morte o invalidità derivanti da causa di servizio» con l'altro «per morte o per invalidità derivante da causa di servizio» tornando alla sostanza del testo originario elaborato proprio in Senato e a cui ho fatto riferimento. La causa di servizio è pertanto riferita all'invalidità e non alla morte.

PRESIDENTE. È stato pertanto testè presentato dal Governo il seguente subemendamento:

All'emendamento 9.1, sostituire le parole: «o invalidità derivanti» con le altre: «o per invalidità derivante».

9.1/1

IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunciarsi su tale emendamento.

DE CINQUE, *relatore*. Sono d'accordo con il subemendamento.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Se dobbiamo accettare qualcosa, accettiamo la proposta del Governo. Stiamo però commettendo un errore di interpretazione, e la proposta del Governo viene incontro all'errore che stiamo commettendo, sul quale voglio richiamare l'attenzione di tutti i colleghi e soprattutto i colleghi del Partito comunista.

Nell'articolo 9, primo comma, vengono richiamate le disposizioni dei commi 1 e 4. Quest'ultimo dice che la sospensione che vi è stata dell'indennità integrativa, va superata e si riceve per intero l'importo dell'indennità al raggiungimento, da parte del titolare della pensione, del limite di età per la pensione, oppure i superstiti hanno diritto ad avere la reversibilità. Il richiamo al quarto comma ci deve far riflettere su quello che stiamo modificando perchè mi sembra che il testo pervenuto dalla Camera interpreta e va incontro a questa esigenza. Se non passa il testo della Camera, chiedo al relatore e ai colleghi della 1ª Commissione: quando si supera la sospensione perchè il quarto comma che richiamiamo dice che all'età della pensione questi avranno per intero l'indennità integrativa? Se passa l'emendamento della Commissione, i superstiti quando avranno diritto ad avere per intero l'indennità integrativa quindi superando la sospensione? Se lo approviamo, noi annulliamo la disposizione richiamata.

Comunque la proposta del Governo mi pare che già venga incontro a questo problema ma non lo risolve completamente perchè rimane in sospeso il richiamo del comma quarto dell'articolo 10 che non si sa che fine farà.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Intendo affermare, senza entrare in un problema che qui non riusciremo a risolvere, che non condivido affatto l'interpretazione data dal collega Saporito e che tengo ferma la posizione che è stata espressa in precedenza.

DE CINQUE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE, *relatore*. Ho già espresso parere favorevole al subemendamento proposto dal Governo e credo che anche il dubbio del senatore Saporito si possa risolvere nel senso che i superstiti del deceduto non per causa di servizio continueranno a percepire l'indennità integrativa nella misura nella quale la percepiva o l'avrebbe percepita il loro dante causa. Se il dante causa aveva maturato al momento della morte un'indennità integrativa pari a 15, 25, 32 quarantesimi, i superstiti continueranno a prendere, fin quando ne avranno diritto, l'indennità integrativa nella misura corrispondente.

Invece, coloro che sono in pensione per causa di servizio prendono l'indennità integrativa intera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1/1, presentato dal Governo.

È approvato.

CALICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

SAPORITO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 9.2.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 9.2 — l'ho già spiegato al senatore Biglia in Commissione — per le ragioni che sono state esposte, per non produrre un altro allargamento eccessivo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati e che l'articolo 11 è il seguente:

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvo gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente vota contro questo provvedimento perchè lo considera eterogeneo e creato ad arte, in tutta una serie di punti, dalle disfunzioni della maggioranza e del Governo. In particolare ritiene molto grave che si introducano distorsioni nella carriera militare attraverso l'inserimento di una serie di punti che derogano a quanto previsto dal provvedimento legislativo, il cui *iter* era in stato avanzato e che era certamente meglio.

Per queste ragioni la Sinistra indipendente decide di votare contro questo disegno di legge e si augura che provvedimenti del genere, per il pubblico impiego, troppo frequenti, non siano più emanati.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Poche parole per annunciare l'astensione dal voto del Gruppo comunista. Non ripeterò le cose già dette circa la eterogeneità delle materie contenute nel decreto. Quel che mi preme sottolineare è che, con questo provvedimento, si sono affrontate questioni che sono soltanto il risultato di

inadempienze governative. Ciò è stato fatto anche peggiorando, in parte, le cose sul piano normativo. Mi riferisco, ad esempio, all'articolo 3 sul quale è stato respinto il nostro emendamento con la spiegazione che occorreva indicare la copertura, anche se nessuna copertura è prevista per detto articolo. Si è determinata così una sperequazione.

Allo stesso modo non approviamo l'articolo 6 laddove prevede la possibilità di assegnare i professori in corso di anno accademico. La 1ª Commissione aveva già espresso riserve in proposito.

Anche l'articolo 6-ter, che in qualche modo cerca di facilitare l'allontanamento dalle università di coloro che non sono idonei, a nostro parere può rappresentare l'affermazione di un principio in grado di scatenare a catena una serie di richieste di benefici per altre categorie, creando per il pubblico impiego difficoltà nella gestione.

Rispetto al testo pervenuto dalla Camera dei deputati abbiamo ottenuto qualche risultato con la soppressione dell'articolo 6-bis e con la modifica dell'articolo 9, però l'insieme del decreto non può ottenere il nostro consenso. Riteniamo tuttavia che il decreto debba essere comunque approvato, pur con la nostra astensione, per evitare che una sua reiterazione provochi ulteriori danni. Del resto non credo che potremmo essere accusati, non solo noi comunisti ma noi tutti come senatori, di aver fatto tardi perchè questo decreto, che pure meritava ulteriori approfondimenti, è stato esaminato in una giornata e mezza. Dunque abbiamo fatto tutti la nostra parte, però il decreto nel suo insieme non può trovare il nostro consenso, per cui ci asteniamo.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro il disegno di legge di conversione del decreto-legge, pur condividendo il merito di alcune norme in esso contenute. Voteremo contro anzitutto perchè

desideriamo, in questo modo, sottolineare la nostra protesta per l'uso, nel quale si persevera, di presentare decreti-legge che trattano le materie più disparate. Questo porta a condurre discussioni affrettate e non abbastanza approfondite. Per consentire alla Camera dei deputati di esaminare le modifiche apportate dal Senato, la Commissione ha lavorato oggi con celerità e abbiamo anche chiuso gli occhi sul fatto che, ad un certo punto, la decisione finale è stata votata senza la presenza del numero legale. Non abbiamo richiesto in quella sede una verifica proprio per portare il provvedimento in Aula e perchè l'Assemblea apportasse le modifiche in tempo utile per un riesame da parte della Camera. Questo modo di legiferare però non può meritare la nostra approvazione anche per gli inconvenienti che abbiamo visto verificarsi proprio in sede di approvazione degli emendamenti.

Ad esempio, sono state approvate norme che, per quanto concerne il personale delle forze armate, riguardano soltanto alcune armi e non altre (pur essendo stato ammesso, anche dal rappresentante del Governo, che sarebbe stato opportuno trattare la materia con altro provvedimento), perchè veniva sollecitata l'approvazione di questo senza ulteriori rinvii. Sarebbe stato invece opportuno esaminare anche il caso di altri pari grado e di altre armi diverse da quelle contemplate. Inoltre, le misure in materia di personale universitario hanno ricevuto critiche da ogni parte e non si è fatto molto per porre rimedio alla situazione, fatta eccezione per l'abrogazione dell'articolo 6-bis, il che comporta il rinvio del disegno di legge alla Camera. A nostro avviso, ciò avrebbe potuto consentire di riesaminare la questione di equità che ponevamo nei confronti di coloro che hanno presentato le dimissioni nei tre anni trascorsi dal 29 gennaio 1983 fino all'entrata in vigore del decreto-legge senza ricorrere, quindi, al sotterfugio di farsi collocare a riposo d'autorità per usufruire pienamente dell'indennità integrativa a fini pensionistici.

Ora, pur avendo il tempo di farlo, ci si rifiuta di emanare una legge giusta dopo tre anni di latitanza del legislatore, che aveva legiferato male — e mi riferisco in particola-

re, all'articolo 10 della legge n. 79 del 1983 — e aveva consentito, con la propria inettitudine, a dipendenti furbi di aggirare la norma o comunque che dipendenti cattivi, cioè dipendenti che meritavano di essere collocati a riposo d'autorità, ricevessero un trattamento pensionistico migliore di quello di coloro che correttamente presentavano le dimissioni. Quello stesso legislatore che si accorge, dopo tre anni, di essere stato inetto, di aver sbagliato e che è necessario cercare di porre rimedio alla situazione, aveva almeno il dovere di attuare questo rimedio secondo criteri di giustizia nei confronti di dipendenti che si erano correttamente attenuti alla legge.

Pertanto, avendo constatato che, pure esistendo la possibilità di modificare il provvedimento, poichè comunque dovrà tornare all'esame della Camera dei deputati, la maggioranza di questa Assemblea non ha ritenuto di introdurre ulteriori modifiche, sebbene giustificate da motivi di equità, riconfermiamo il nostro voto contrario.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, sento il dovere di dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista, perchè il lettore del resoconto domani non riuscirebbe altrimenti a comprendere chi ha votato a favore del decreto-legge, atteso che abbiamo ascoltato due dichiarazioni di voto contrario ed una di astensione. Voterò pertanto a favore e forse con un po' più di entusiasmo di quanto non avrei fatto se il decreto-legge fosse rimasto nella stesura pervenutaci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3475. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici» (1632-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Poichè la Camera dei deputati non ha trasmesso in tempo utile il disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente la revisione delle aliquote IRPEF, in base all'unanime determinazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame dei disegni di legge n. 1675, relativo al decreto-legge sulle corti d'appello, e n. 1578 sui turisti stranieri motorizzati.

La Camera dei deputati ha approvato, modificandolo rispetto al testo trasmesso dal Senato, il decreto-legge concernente la fiscalizzazione degli oneri sociali (atto Senato n. 1632). Poichè tale provvedimento scade il 1^o marzo, esso è fin d'ora assegnato alla 11^a Commissione permanente che è autorizzata a convocarsi al più presto — unitamente alle Commissioni 1^a e 5^a chiamate ad esprimere il parere sul suddetto disegno di legge — per consentire all'Assemblea di esaminarlo fin dalla seduta pomeridiana di domani. Le Commissioni consultive dovranno pertanto esprimere il proprio parere all'11^a Commissione entro la mattinata di domani.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

MARGHERI, GRECO, CROCETTA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali*. — Premesso:

che sono state riportate da alcuni quotidiani notizie su una indagine della magistratura, con comunicazioni giudiziarie, sulla vendita a prezzo di rottame di un impianto acquistato dall'ENI nel 1981 (ex SIR di Porto Torres);

che in tale trasferimento avrebbe svolto un ruolo rilevante, con ricavi elevatissimi, la Imex, società in liquidazione, controllata dalla Hidrocarbon e dalla Tradinvest;

che una parte consistente di tali impianti, considerata rottame, sarebbe perfettamente funzionante e sarebbe stata acquistata dalla Enichem di Priolo a prezzo di mercato,

si interpella il Governo per sapere:

1) quale ruolo ha svolto esattamente la Imex;

2) quali impianti erano ancora funzionanti e quali erano veramente rottami;

3) perchè non c'è stato un rapporto diretto tra ENI ed Enichem di Priolo;

4) qual è il costo globale dell'operazione per l'Enichem;

5) quali guadagni ha realizzato la società Imex;

6) qual è il giudizio del Governo sull'intera vicenda.

(2-00426)

BATTELLO, LOTTI Maurizio. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Premesso:

che — nel quadro delle infrastrutture viarie della provincia di Gorizia e al fine di aumentare la velocità commerciale dei collegamenti merci tra l'autoporto di Gorizia (snodo dei traffici internazionali tra Italia e Jugoslavia per l'Est europeo) ed il porto di Monfalcone — è stata da tempo individuata l'assoluta necessità di liberalizzare al traffico la parte terminale dell'autostrada Venezia-Trieste, dal casello di Villesse all'uscita finale di Monfalcone;

che tale liberalizzazione risolverebbe anche l'altrimenti immane (in termini di espropri di aree agricole e di costi) problema della strada di circonvallazione dell'area monfalconese, oggi praticamente imbottigliata in

un sistema viario che, in base agli stessi strumenti urbanistici approvati dalla regione, si ritiene di dover superare;

che in tal modo si eviterebbe altresì di investire ingenti risorse in una (alternativa) rettificazione della statale n. 55 «del Vallone», con devastanti conseguenze ambientali e sostanziale soppressione dell'attuale tracciato panoramico al servizio di un fluido traffico di persone sulla direttrice Gorizia-Monfalcone-Trieste;

che precedenti, acquisiti impegni della giunta regionale sulla ormai decisa liberalizzazione vengono oggi messi in forse da resistenze opposte dalla società concessionaria «Autovie venete», la quale rappresenta insopportabili squilibri economici nel rapporto di concessione con l'ANAS;

che un segnale negativo in tal senso è dato da costosi lavori in corso sul casello autostradale di Ronchi dei Legionari, incompatibili con la prospettata liberalizzazione;

che le suesposte considerazioni rendono necessaria una tempestiva iniziativa risolutrice da parte dell'ANAS e, per essa, del Ministero, nel contesto di una globale valutazione del rapporto costi-benefici,

gli interpellanti chiedono al Ministro in indirizzo di assumere quanto prima — previa opportune intese con la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia — adeguate iniziative per giungere, sulla base dell'ampia convergenza di volontà più volte manifestata in sede locale in merito alla richiesta liberalizzazione, ad una sollecita, positiva soluzione del problema.

(2-00427)

Interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

SIGNORINO, COMASTRI. — *Al Ministro senza portafoglio per l'ecologia e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. — Premesso:

che il Consiglio dei ministri dell'ambiente della CEE si riunirà il prossimo 6 marzo

per discutere il varo di una direttiva europea volta a limitare l'inquinamento atmosferico prodotto da centrali termoelettriche a olio combustibile e a carbone;

che l'attuale presidente del Consiglio dei ministri dell'ambiente della CEE, Pieter Winsemius (Olanda), ha definito la soluzione del problema delle emissioni «la priorità assoluta» del semestre in corso;

che il Parlamento europeo ha richiesto l'adozione di norme più severe rispetto al testo in discussione e, in particolare, riduzioni più forti delle emissioni alle scadenze previste del 1988 e del 1995;

rilevato:

che il Governo italiano si oppone da oltre un anno al varo della direttiva, persino nel testo meno severo elaborato dalla Commissione, senza che il Parlamento nazionale sia stato mai investito della questione;

che il protocollo elaborato nel luglio 1985, a Helsinki, dall'organo esecutivo della Convenzione di Ginevra e sottoscritto anche dal Governo italiano prevede la riduzione del 30 per cento delle emissioni globali annue di anidride solforosa rispetto ai livelli del 1980;

che il Senato della Repubblica, il 18 dicembre 1985, in sede di esame dell'aggiornamento del piano energetico nazionale per gli anni 1985-87, ha impegnato il Governo a fare seri sforzi per la riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare imponendo l'adozione di tecnologie di desolforazione nelle centrali e carbone;

che la «bozza di delibera» sull'aggiornamento del Pen inviata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al CIPE disattende nettamente le delibere del Senato, indicando nell'adozione degli impianti di desolforazione una possibile «compromissione» dell'economicità del carbone e ignorando qualsiasi considerazione dei problemi dell'agricoltura,

gli interroganti chiedono di conoscere, prima della data di riunione del Consiglio dei ministri dell'ambiente della CEE, quale posizione il Governo intende assumere in quella sede e, in particolare, se non intende impegnarsi per il varo della direttiva comunitaria nella versione comprensiva dei rilievi mossi

dal Parlamento europeo e secondo gli indirizzi votati dal Parlamento nazionale.

(3-01227)

SEGA, MERIGGI, MARGHERI, VOLPONI.
— *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Richiamate le interrogazioni 4-00228 del 26 ottobre 1983 e 4-00779 del 10 aprile 1984, gli interroganti chiedono di conoscere:

l'attuale stato delle aziende chimiche Biacor di Bottrighe (Rovigo) e di Casei Gerola (Pavia), dell'ex gruppo Montesi, sottoposte a gestione commissariale a norma della legge n. 95;

lo stato delle procedure per la cessione delle aziende stesse e quali siano i gruppi interessati all'acquisto;

se corrispondano al vero le notizie circa pesanti pressioni politiche nei confronti del commissario, avvocato Marangoni, in favore di un determinato gruppo finanziario;

quali iniziative il Ministro, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e controllo, abbia intrapreso al fine di:

1) garantire l'autonomia e la correttezza imprenditoriale delle decisioni commissariali;

2) assicurare che la cessione avvenga valutando prioritariamente le proposte che prevedono, nell'ambito di una valida soluzione industriale, una massimizzazione degli investimenti e dell'occupazione tale da poter dare avvio ad un piano di investimenti e miglioramenti tecnologici atti a garantire prospettive di competitività;

3) assicurare tempi rapidi alla procedura per i nuovi assetti proprietari al fine di evitare l'ulteriore decadimento dell'attività produttiva.

(3-01228)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BOMBARDIERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la legge n. 222 del 1984, sulla revisione della disciplina dell'invaldità pensio-

nabile, nell'intento di distinguere nettamente l'assistenza dalla previdenza, si caratterizza per il passaggio dal criterio della incapacità di guadagno a quello della incapacità di lavoro al fine della concessione dell'assegno di invalidità parziale e della pensione di inabilità;

che, conseguentemente, è stata soppressa la competenza dei comitati provinciali dell'INPS di esaminare la situazione socio-economica della provincia ai fini dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di invalidità pensionabile, mentre risulta nettamente valorizzata la funzione del personale medico degli enti previdenziali, per il quale l'articolo 13 della suddetta legge prevede l'applicazione integrale degli istituti normativi previsti per i medici del servizio sanitario nazionale;

che il consiglio di amministrazione dell'INPS, con delibera n. 46 del 29 marzo 1985, ha predisposto l'applicazione del suddetto articolo 13, ma l'attuazione della delibera è sospesa in attesa dell'approvazione dei Ministeri vigilanti del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

che, in attesa di tale approvazione, l'associazione nazionale dei medici dell'INPS ha invitato i propri associati a limitare la loro attività a quella della qualifica iniziale, astenendosi dall'esprimere giudizi medico-legali, non potendo assumersi responsabilità che sono proprie di livelli superiori, in mancanza di un preciso riconoscimento delle diverse qualifiche funzionali;

che la mancanza del conclusivo giudizio medico-legale blocca tutte le prestazioni, come, ad esempio, accade negli uffici di Bergamo, ove sono giacenti oltre 1.500 pratiche già svolte, con visita medica già effettuata da più mesi,

l'interrogante chiede di sapere se l'onorevole Ministro non ritenga assolutamente urgente un intervento volto a determinare le condizioni necessarie per l'attuazione della legge sulla invalidità pensionabile.

(4-02653)

SCEVAROLLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che è imminente la scadenza entro la quale deve essere presentata l'istanza di ri-

calcolo per i tributi sul trattamento di fine rapporto già versati dai lavoratori;

che la circolare interpretativa della legge 26 settembre 1985, n. 482, relativa al nuovo regime tributario delle liquidazioni, è recentissima e ponderosa (ben 135 pagine);

tenuto conto che i relativi documenti in possesso dei lavoratori dovranno ora essere integrati da ulteriori dichiarazioni da parte degli ex datori di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di dover considerare l'opportunità di procrastinare la scadenza prevista per fine mese.

(4-02654)

GARIBALDI, ANGELONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che con l'interrogazione 4-00433 del 22 dicembre 1983 si chiedeva per quali ragioni INPS e INAIL non si fossero ancora conformati alle norme di cui all'articolo 75, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria e che il 1° febbraio 1984 il Ministro competente rispondeva essere stato assunto l'impegno, in sede di trattative per il rinnovo contrattuale del personale parastatale, di istituire una commissione mista Governo-sindacati per l'esame delle modalità di attuazione dell'articolo 75 sopra citato;

che all'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 è stato ribadito quanto disposto al sopra citato articolo 75;

che non risulta avere tale commissione (posto sia stata istituita o comunque abbia mai operato) prodotto alcunchè di quanto attiene l'applicazione degli istituti normativi specificamente previsti di cui all'articolo 47 della legge n. 833 del 1978 per i medici dipendenti dagli enti gestori delle assicurazioni sociali;

che, in ogni caso, il consiglio di amministrazione dell'INPS, in data 29 marzo 1985, con deliberazione n. 46, avente per oggetto «Norme di attuazione dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, riguardante il personale medico dell'istituto», ha istituito il ruolo sanitario ed ha determinato la relativa tabella di equiparazione ai fini dell'inquadramento nonché il relativo organico e mansionario delle singole qualifiche talchè i me-

dici dell'istituto, limitatamente alle prime visite, si determinarono ad esprimere, i non coordinatori, il parere e, sulla base di questo, i coordinatori il giudizio medico legale con ciò evadendo la quasi totalità delle domande giacenti e presentate;

che tuttavia la deliberazione di cui sopra pare non abbia avuto seguito in atti concreti; vero è che il consiglio di amministrazione dell'INPS nel luglio successivo (deliberazione n. 163 del 31 luglio 1985) modificava l'organico in termini quantitativi, sembra per il mancato avallo al primitivo organico da parte dei Ministri vigilanti;

che quest'ultima deliberazione divenne esecutiva, il 30 ottobre 1985, ai sensi di legge (decorrenza dei termini) essendo mancato in tempi utili il rinvio da parte dei medesimi Ministri;

che, di conseguenza, gli inquadramenti del personale medico in servizio avrebbero dovuto intervenire di diritto secondo le qualifiche deliberate (deliberazione n. 46 del 29 marzo 1985, come modificata dalla n. 163 del 31 luglio 1985);

che, tuttavia, lo scorso gennaio, il consiglio di amministrazione dell'INPS, da poco rinnovato, ha adottato un'altra deliberazione del tutto identica alla n. 163 del 31 luglio 1985, già divenuta esecutiva, inviandola ai Ministri vigilanti, con ciò di fatto interrompendo le procedure dell'inquadramento del personale medico in servizio;

che, di conseguenza, i medici dell'istituto, non comprendendo le ragioni di siffatta rideliberazione e ritenendosi ricollocati nello *statu quo ante*, hanno limitato la propria attività agli accertamenti ed alle diagnosi cliniche che, come è noto, non sono di per sé giudizio di invalidità o di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984:

che da tale stato di cose deriva il blocco di una rilevante attività istituzionale dell'INPS,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali ragioni il nuovo consiglio di amministrazione abbia ritenuto di «revocare» atti — del precedente consiglio — attuativi di norme di legge per anni disattese;

se non ritenga il Ministro di manifestare pubblicamente l'intenzione di spingere l'IN-

PS a dare corso ad atti dovuti invitando nel contempo i medici ad adempiere ai compiti che, ai sensi delle deliberazioni nn. 46 e 163 del 1985 del consiglio di amministrazione dell'INPS, erano stati legittimati ad assumere.

(4-02655)

GHERBEZ, BATTELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che per l'anno scolastico 1986-87 è previsto per ragioni demografiche un sensibile calo di iscrizioni presso la scuola elementare con lingua di insegnamento italiana di Doberdò (Gorizia);

che tale fatto comporterebbe la drastica riduzione ad una sola pluriclasse per tutti gli alunni, iscritti dalla prima alla quinta elementare, oppure il loro spostamento in altre scuole con lingua di insegnamento italiana, esistenti nelle località viciniori;

che, in tale caso, si manifesterebbe il rischio della chiusura della scuola elementare con lingua di insegnamento italiana a Doberdò, mentre questa probabilità è assolutamente da evitare, poichè porterebbe alla interruzione di una esperienza di grande importanza e valore, visto che tale scuola è presente in una località di maggioranza slovena, per cui la sua esistenza rappresenta un arricchimento culturale ed una dimostrazione concreta della possibilità di convivenza e di collaborazione della popolazione locale appartenente alle due nazionalità,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo di intraprendere le misure necessarie al fine di consentire anche nel futuro il funzionamento di almeno due pluriclassi nella scuola con lingua di insegnamento italiana di Doberdò, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

(4-02656)

GHERBEZ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il comune di Trieste ha iniziato i lavori di ristrutturazione dell'edificio della scuola materna con lingua di insegnamento italiana di Banne (Trieste) nell'autunno 1985, ad anno scolastico inoltrato, in base ad una delibera, accolta il 19 settembre 1983;

che per questo motivo i bambini di tale scuola sono stati sistemati, dopo alterne vicende, nell'edificio della scuola materna di Villa Carsia,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i piccoli sono sistemati confacentemente e con tutte le garanzie del caso;

se vi sono difficoltà nel trasporto dei bambini che risiedono più lontano dalla scuola;

a che punto sono i lavori di ristrutturazione della scuola di Banne;

se non si intende richiamare l'attenzione di tutti i comuni sulla opportunità di fare ogni sforzo possibile perchè i lavori di ristrutturazione degli edifici scolastici, per lo meno quelli che si possono concludere entro qualche mese, siano effettuati durante le vacanze estive.

(4-02657)

GHERBEZ, NESPOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che presso l'istituto tecnico statale G.R. Carli di Trieste, principalmente ai corsi serali, si denota una persistente mancanza di continuità didattica in alcune materie e quindi un decadimento qualitativo dell'insegnamento, a causa del frequente alternarsi di nuovi docenti, ognuno dei quali introduce un metodo di insegnamento diverso, con le inevitabili conseguenze;

che troppo spesso gli insegnanti vengono nominati con notevole ritardo e questo fatto impedisce il regolare inizio dell'anno scolastico;

che, poichè le disposizioni ministeriali portano a 15 unità la cifra minima per classe, non vi è più la garanzia della continuità del servizio didattico, dal momento che non si sa per quanto tempo ancora si potrà mantenere tale cifra di iscritti, mentre è ancora insufficiente l'impegno per far conoscere alla popolazione l'esistenza di questa scuola statale serale, che consente il conseguimento del diploma di ragioneria,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure si intenda predisporre al fine di:

assicurare nel futuro la nomina dei docenti entro i tempi utili per consentire l'ini-

zio delle lezioni già all'apertura dell'anno scolastico;

impedire il continuo trasferimento degli insegnanti nel corso dell'anno;

garantire con adeguate disposizioni la continuità del servizio didattico, al di là del numero degli iscritti;

predisporre un piano complessivo di informazione sull'attività dell'istituto G. R. Carli e di tutti gli istituti similari esistenti nel nostro paese, per valorizzarli e per consentirne il massimo sviluppo.

(4-02658)

RUFFINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per i beni culturali e ambientali.*

— Premesso:

che la regione Liguria, con nota n. 104642/5769 del 3 ottobre 1985, ha chiesto al Ministro dei lavori pubblici di chiarire la portata applicativa del generico divieto contenuto nel terzo comma dell'articolo 26 della legge n. 47 del 1985;

che il sindaco della città di Rapallo, con nota del 7 febbraio 1986, ha sollecitato un intervento chiarificatore;

che la questione interessa tutti i comuni il cui territorio è vincolato in gran parte come bellezza di insieme;

tenuto conto:

che la legge n. 1497 del 1939 sottopone a vincolo ambientale due distinte categorie di beni immobili e precisamente i beni immobili singolarmente individuati (articolo 1, punti 1 e 2) e le cosiddette bellezze di insieme (articolo 1, punti 3 e 4);

che dalla dizione letterale dell'articolo 26 sembra prevalere il criterio che il divieto di applicazione del regime delle opere interne, stabilito nel terzo comma dell'articolo 26 della legge n. 47 del 1985, vada riferito e limitato alla categoria delle bellezze individuali e dei beni immobili singolarmente individuati,

l'interrogante chiede di conoscere con l'urgenza che il caso richiede la portata applicativa della norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 26 della legge n. 47 del 1985 e la posizione che sul punto intendono assumere i Ministeri competenti.

(4-02659)

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che il tenente colonnello Massimo Dall'Asta è stato condannato «perchè nella sua qualità di funzionario di turno della questura di Udine indebitamente rifiutava un atto dell'ufficio non accedendo alla richiesta dell'assistente capo Boschetti Angelo di portarsi in questura onde prendere le misure necessarie a identificare gli autori di un episodio di sequestro di persona e violenza carnale»;

che per tale condotta, «fortemente censurabile sotto il profilo umano», sono stati colpiti il prestigio del funzionario e il suo rapporto di fiducia con i cittadini e pertanto è stato trasferito da Udine a Padova, trasferimento che però non ha avuto esecuzione;

che al Dall'Asta è stato invece attribuito un nuovo incarico, sempre nell'ambito della questura di Udine, quale dirigente il commissariato di Tolmezzo, dove la popolazione è al corrente della condanna;

che la sentenza è stata recentemente confermata in appello,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) per quali motivi non è stato eseguito il disposto trasferimento del Dall'Asta da Udine a Padova;

2) quali provvedimenti si intenda adottare per ristabilire anche a Tolmezzo un rapporto di fiducia tra polizia e cittadini, tenendo conto che la posizione del Dall'Asta non è ben vista dalla popolazione, essendo noto sia a Tolmezzo sia nella restante provincia di Udine che il funzionario è stato condannato per avere violato la legge e tenuto un comportamento in netto contrasto col principio in base al quale la polizia deve essere al servizio dei cittadini.

(4-02660)

ALIVERTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza della carenza di personale presso l'UTE di Como, dove esistono carenze nell'organico di circa un terzo del personale previsto.

L'interrogante segnala che, approssimandosi le scadenze derivanti dalla legge sulla sanatoria edilizia, ben difficilmente l'ufficio del catasto potrà far fronte alla notevole mole di lavoro derivante dagli adempimenti

correlati e che portatori di tali preoccupazioni si sono fatti gli ordini ed i collegi professionali della provincia.

L'interrogante chiede di sapere, altresì, se non si ritenga di dover porre tempestivo rimedio a tale situazione destinando all'UTE citato le unità operative necessarie.

(4-02661)

ALIVERTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per chiedere quali provvedimenti intenda assumere a tutela e salvaguardia del Buco del Piombo — sito in comune di Erba (Como) — grotta di rara bellezza, nota in tutta Europa per le possibilità di studio e ricerca che offre.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se non si ritenga di dover porre in essere le procedure previste per acquistare dai diversi proprietari tale bene, risolvendo così anche un'annosa vicenda giudiziaria legata al lancio turistico e al relativo sfruttamento culturale di tale patrimonio.

(4-02662)

ALIVERTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di disagio, conseguente alla contrazione delle vendite, esistente presso gli artigiani mobiliari in dipendenza della rigida applicazione della normativa fiscale inerente la consegna della merce.

In particolare si chiede se, onde evitare la confusione esistente in sede applicativa, non si ritenga opportuno eliminare l'uso dello scontrino fiscale emesso dal registratore di cassa come documento a corredo del trasporto di mobili da parte di produttori o commercianti o corrieri e stabilire che la bolla di accompagnamento sia documento di per sé integrante la conformità alle disposizioni di legge.

(4-02663)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che i lavori della commissione del concorso per professore di ruolo di prima fascia n. 217, prima disciplina «clinica medica generale e terapia medica», si sono svolti per la massima parte a Firenze anzichè a Roma, come previsto dalle vigenti leggi;

che il motivo della scelta di tale sede sarebbe stato determinato dalle precarie condizioni di salute di un commissario fiorentino;

che lo stesso commissario durante il periodo di svolgimento dei lavori concorsuali è stato in grado di tenere una conferenza pubblica;

che, a quanto risulta, i commissari non avrebbero avuto a loro disposizione, durante i molti giorni della permanenza a Firenze, i volumi contenenti i titoli, i *curricula* ed i lavori scientifici dei candidati, depositati presso il Ministero della pubblica istruzione, che soli costituiscono l'unico elemento di giudizio;

che, cionostante, la commissione ha concluso i suoi lavori e stilato i relativi giudizi di merito,

tutto ciò premesso, si chiede di sapere se, per i suesposti gravi vizi di forma che necessariamente influiscono anche sulla sostanza degli atti concorsuali, il Ministro non ritenga opportuno annullare gli atti del predetto concorso.

(4-02664)

MONDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Con riferimento al decreto del Ministro della pubblica istruzione emesso il 13 settembre 1985 per il professor Comandé Placido, docente in Milazzo, ITC Leonardo da Vinci, premesso:

che, in data 8 luglio 1981, il giudice istruttore, dottor Marcello Mondello, presso il tribunale di Messina comunicava istruzione penale in corso a carico di docenti dell'ITC Leonardo da Vinci di Milazzo (Messina); uno, imputato di concussione aggravata, altro di reato di furto (tale istruttoria formale veniva conclusa dopo 5 anni e il professor Comandé veniva rinviato a giudizio per un presunto reato di cui all'articolo 624 del codice penale, reato amnistiato, perchè indiziato di essersi impossessato di alcuni documenti e pratiche al fine di trarne profitto con la divulgazione; imputato su semplici indizi e nessuna prova);

che durante la lunga istruttoria il professor Comandé non è stato ascoltato dal giudi-

ce istruttore Mondello e non esiste agli atti alcun verbale di interrogatorio svolto con il professor Comandé;

che, a seguito del provvedimento di rinvio a giudizio, dal Ministero della pubblica istruzione veniva emesso e notificato decreto di sospensione cautelare dal servizio, identico sia per il docente imputato di concussione aggravata sia per il docente indiziato di furto (in sostanza al professor Comandé venivano erroneamente attribuite le imputazioni dell'altro insegnante imputato di concussione di cui agli articoli 81 e 317 del codice penale e inoltre venivano indicate, inspiegabilmente e superficialmente, le generalità del professor Comandé in modo errato);

che il professor Comandé, rivolgendosi al Ministero della pubblica istruzione, puntualizzava gli errori presenti nel decreto in parola e ne chiedeva l'annullamento; invece il Ministero della pubblica istruzione prendeva atto degli errori commessi e, lasciando inalterate ed errate le generalità del docente, correggeva il provvedimento con semplici aggiunte;

considerato che, dopo la notifica di questo secondo decreto, il professor Comandé proponeva ricorso amministrativo; l'impugnativa veniva fondata sul rilievo che la volontà del Ministro di adottare la misura della sospensione cautelare dal servizio, per motivi di opportunità, si era certamente formata su un falso presupposto, ossia che il professor Comandé fosse stato rinviato a giudizio per il reato di concussione continuata (articoli 81 e 317 del codice penale), nè l'errore poteva considerarsi sanato a seguito dell'aggiunta, nel secondo decreto rettificato, della semplice indicazione dell'articolo 624 del codice penale (questa modifica, anzichè emendare l'atto del vizio denunciato, ne aveva aggravato l'illegittimità, essendo inconcepibile che la medesima, identica motivazione possa sostenere la decisione di sospendere in via cautelativa il docente dal servizio, per due reati tanto diversi, quali quello di concussione continuata e quello di furto);

preso atto che il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, in data 30 gennaio 1986, ha accolto l'appello del professor Comandé, di-

feso dal professor Enzo Silvestri, annullando e sospendendo l'esecuzione del decreto ministeriale del 13 settembre 1985 e di quello successivo, poichè ha ritenuto che dall'esecuzione del provvedimento impugnato derivi un danno grave ed irreparabile,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, al lume dei successivi provvedimenti del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, notificati al Ministero della pubblica istruzione, non intenda revocare il decreto ministeriale del 13 settembre 1985 e la successiva rettifica del 14 novembre 1985

se non ravveda la opportunità di inviare un ispettore presso il tribunale di Messina, ufficio istruzione penale, perchè accerti se, dall'esame del fascicolo n. 292/81 si rilevino prove concrete di colpevolezza per il professor Comandé, inspiegabilmente rinviato a giudizio, con verbale di suo interrogatorio;

se non ravveda la opportunità di sentire il professor Comandé, anche tramite ispettore ministeriale;

se, infine, non ritenga di dover disporre opportuna normativa affinché, in futuro, le sospensioni cautelari dal servizio, per dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, da assolutamente discrezionali, siano precedute da approfondite indagini ed accertamenti, interrogando anche gli interessati e ciò al fine di evitare danni gravi ed irreparabili ed ingiustizie palesi.

(4-02665)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01228, dei senatori Segà ed altri, sulla situazione delle aziende chimiche Biacor di

Bottrighe e Casei Gerola dell'ex gruppo Montesi.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 27 febbraio 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 febbraio alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali (1693) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BEORCHIA ed altri. — Proroga di termini per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia (1680).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 587, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici (1632-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello (1675).

Votazione finale del disegno di legge:

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati (1578).

La seduta è tolta (ore 21,15).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari